

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM719702

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER		
EFFECTIVE DATE:	12/01/2018		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Sorfinn Limited		05/18/2018	Private Company Limited By Shares: IRELAND
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	Davide Campari - Milano S.P.A.		
Street Address:	Via Franco Sacchetti, 20		
City:	Sesto San Giovanni Milano		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	1-20099		
Entity Type:	Corporation: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 1			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	1193731	FRANGELICO	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	6785534779		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	678-553-4778		
Email:	atltrademark@gtlaw.com		
Correspondent Name:	Joel R. Feldman		
Address Line 1:	3333 Piedmont Road, NE, Suite 2500		
Address Line 4:	Atlanta, GEORGIA 30305		
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	134564.TBD		
NAME OF SUBMITTER:	Joel R. Feldman		
SIGNATURE:	/jrf/		
DATE SIGNED:	04/07/2022		
Total Attachments: 116			
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page1.tif			
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page2.tif			
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page3.tif			

CH \$40.00 1193731

source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page100.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page101.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page102.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page103.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page104.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page105.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page106.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page107.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page108.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page109.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page110.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page111.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page112.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page113.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page114.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page115.tif
source=SORFINN Merger to DCM FRANGELICO#page116.tif



Alessandra Bortesi
NOTAIO

N. 3418 Repertorio N. 2242 Raccolta

ATTO DI FUSIONE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di novembre

26 novembre 2018

In Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20.

Davanti a me Alessandra Bortesi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi:

il Dott. DI FEDE FABIO nato in Bagnolet (FRANCIA) il 29 ottobre 1972, domiciliato per l'incarico in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, il quale interviene al presente atto in qualità di procuratore speciale della società:

- **"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A."**, o in forma abbreviata anche **"D.C.M. S.P.A."**, con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, con capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniottantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano presso la CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 06672120158 e al numero 1112227 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 06672120158, munito degli occorrenti poteri in forza di procura speciale a mio rogito in data 15 novembre 2018 Rep. n. 3405 che in originale si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** in esecuzione della riunione del Consiglio di Amministrazione di detta società tenutasi in data 1 agosto 2018 di cui al verbale in pari data N. 3321/2165 di mio Rep., registrato a Milano l'1 agosto 2018 al n. 27823 Serie 1T, debitamente iscritta al Registro delle Imprese di Milano,

e
il Dott. FERRAZZI MAURIZIO nato in Mantova il 10 ottobre 1969, domiciliato per la carica in Sesto San Giovanni (MI) Via Franco Sacchetti n. 20, in qualità di amministratore e legale rappresentante della società

"SORFINN LIMITED", società unipersonale per azioni costituita, esistente e disciplinata dalla legge irlandese, con sede legale in Dublino (Irlanda), 70 Sir John Rogerson's Quay, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Società Irlandesi al n. 583571, capitale sociale euro 2.600,01 (duemilaseicento virgola zero uno), residente fiscalmente in Italia, con domicilio fiscale in Sesto San Giovanni (MI),

Via Franco Sacchetti n. 20, iscritta presso il Registro Imprese di Milano al numero 09755850964 e al numero 2117205 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 09755850964, a quanto infra autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione della società stessa in data 8 maggio 2018.

Detti componenti, di cittadinanza italiana, della cui identità personale, poteri e rappresentanza io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE

A) la presente fusione integra un'ipotesi di fusione transfrontaliera disciplinata in Italia dal D.lgs. n. 108/2008 di recepimento della direttiva CEE n. 56 del 26 ottobre 2005 e in Irlanda dal Regolamento di recepimento della medesima direttiva CEE, S.I. n. 157/2008,

B) il progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione nella società "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A." della società interamente posseduta "SORFINN LIMITED", redatto sulla base delle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla stessa, rappresentate dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2017 ed in conformità alle normative sopra richiamate in materia di fusione transfrontaliera, nonché nel rispetto, in quanto applicabili, delle norme del cod. civ. italiano, e pertanto del combinato disposto degli articoli 2501 ter e 2505 del c.c., e della legge irlandese, è stato predisposto ed approvato dal Consiglio di "D.C.M. S.P.A." in data 8 maggio 2018 e dal Consiglio di Amministrazione di SORFINN LIMITED in data 8 maggio 2018,

C) la fusione avverrà senza aumento di capitale della società incorporante, per imputazione contabile, previo annullamento di tutte le azioni costituenti l'intero capitale sociale della incorporanda "SORFINN LIMITED", stante che la incorporante "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A." possiede l'intero capitale sociale della società incorporanda, capitale che verrà pertanto annullato, senza sostituzione e senza concambio,

D) lo statuto della società incorporante non subirà modifiche a seguito della fusione della società incorporanda ed il capitale sociale della incorporante resterà invariato;

E) la società incorporanda non ha in essere rapporti di lavoro e la fusione non comporterà alcuna conseguenza sui dipendenti della società

incorporante;

F) con riferimento alla società incorporante "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A.":

- il progetto comune di fusione, depositato nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 21 maggio 2018, è stato ivi iscritto in data 22 maggio 2018 protocollo n. 198189/2018,

- essendo la Società Incorporante una società quotata presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana spa, sono stati regolarmente ottemperati tutti gli adempimenti e le comunicazioni previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente in tema di società quotate, con particolare riferimento all'art. 70 comma 1 del Regolamento Emittenti n. 11971 e s.m.i.;

- in ottemperanza all'art. 8 del D.lgs. n. 108/2008 e dell'art. 70 comma 2 del Regolamento Emittenti e relativo allegato 3A, fermo restando l'art. 2505 del c.c., è stata predisposta una relazione illustrativa dell'operazione di fusione, redatta a norma dell'art. 2501 quinquies del c.c, al fine di recare una informativa puntuale dell'operazione stessa illustrando le conseguenze della fusione transfrontaliera per i soci, i creditori e i lavoratori, che è stata debitamente inviata ai rappresentanti dei lavoratori di "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A." a norma dell'art. 8 comma 2 del medesimo D.lgs. n. 108/2008, senza che risultino pervenute in merito comunicazioni da parte di quest'ultimi,

- è stato pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 18 maggio 2018, ai sensi dell'art. 84 del Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob in data 14 maggio 1999 n. 11971 e s.m.i., l'informazione relativa al deposito del progetto di fusione, con pubblicazione sul sito internet di "D.C.M. S.P.A." dell'avviso stesso in pari data;

- trattandosi di fusione per incorporazione in società emittente quotata di società interamente controllata ed essendosi "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A." avvalsa della facoltà di deroga di cui all'art. 70, comma 8, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 ("Regolamento Emittenti"), non ha trovato applicazione l'obbligo di pubblicazione del documento informativo di cui all'art. 70, comma 6, del Regolamento Emittenti;

- e' stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana del 19 maggio 2018 n. 58, Parte Seconda, a pag. 9 del Foglio Inserzioni, l'annuncio

riportante le informazioni di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 108/2008;

- con deliberazione del Consiglio di amministrazione di cui all'atto a mio rogito in data 1 agosto 2018 rep. n. 3321/2165, registrato a Milano l'1 agosto 2018 al n. 27823, iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi in data 2 agosto 2018 prot. n. 362773, la società "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A." ha deliberato la fusione per incorporazione della società "SORFINN LIMITED" con unico socio, approvando il relativo progetto comune di fusione;

- è decorso il termine previsto per l'opposizione dei creditori senza che nessuno dei creditori abbia sollevato opposizione alla presente fusione ai sensi dell'art. 2503 c.c., come risulta dal certificato rilasciato dal Tribunale di Milano in data 23 novembre 2018, che in originale si allega sotto la lettera "B";

- sono state pertanto rispettate tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente fusione, come risulta dal certificato preliminare alla fusione transfrontaliera di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 108/2008 attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge italiana, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione che, rilasciato da me notaio in data 23 novembre 2018, si allega al presente atto sotto la lettera "C";

G) con riferimento alla società incorporanda "SORFINN LIMITED":

- sono state rispettate tutte le disposizioni vigenti applicabili alla presente fusione, come risulta dal certificato preliminare alla fusione transfrontaliera di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo n. 108/2008 attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge irlandese, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione rilasciato dalla Alta Corte di Giustizia Irlandese, con sede a Dublino (Irlanda) in data 15 ottobre 2018, pratica 2018 no. 347 COS, che in originale, scritto in lingua inglese, trovasi allegato con la relativa traduzione in lingua italiana al verbale di asseverazione ricevuto dal notaio Marco Gilardelli di Milano in data 15 novembre 2018 rep. n. 62304, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D",

H) la fusione transfrontaliera può pertanto essere

attuata, ai sensi dell'art. 2503 del Codice Civile italiano, nonché ai sensi della Direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 26 ottobre 2005 e s.m.i, del Decreto Legislativo n. 108/2008 (Attuazione della Direttiva 2005/56/CE) e s.m.i., delle "European Communities (Cross-Border Mergers) Regulations 2008, Statutory Instrument n. 157/2008" e s.m.i.

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, i componenti, nella loro predetta qualità,

convengono e stipulano quanto segue:

1) In attuazione del relativo progetto comune di fusione che, unitamente allo statuto della società incorporante, redatti in lingua italiana e tradotti in lingua inglese trovasi allegati rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" al verbale di asseverazione di traduzione ricevuto dal notaio Marco Gilardelli di Milano Rep. n. 61872 in data 11 maggio 2018, che in copia autentica si allega al presente atto sotto la lettera "E",

la società "SORFINN LIMITED" viene fusa per incorporazione nella società "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.".

2) A seguito dell'acquisto dell'efficacia del presente atto di fusione, verrà annullato l'intero capitale sociale di Euro 2.600,01 (duemilaseicento virgola zero uno) della società incorporata "SORFINN LIMITED" senza che si dia luogo ad alcun rapporto di cambio, stante che l'intero capitale sociale della società incorporata e' interamente posseduto dalla società incorporante "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.".

3) Per effetto della fusione la società incorporante subentrerà di pieno diritto, senza soluzione di continuità, in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata, nonché in tutti i rapporti, anche di natura processuale, ed in tutte le attività, ragioni, azioni, diritti, ivi compresi i diritti di proprietà industriale ed intellettuale in genere, interessi legittimi, aspettative, privilegi, crediti, come pure in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, di qualsiasi natura e specie, nessuno escluso o eccettuato.

4) La fusione produrrà effetto, ai fini civilistici, dalla data del 1 dicembre 2018, ovvero, qualora a tale data non risulti ancora iscritto il presente Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese ove ha sede la società incorporante, la fusione stessa

avrà effetto: dal giorno 15 (quindici) del mese in corso alla data di detta iscrizione, qualora la stessa sia eseguita tra il giorno 1 (uno) e il giorno 15 (quindici) del mese, ovvero l'ultimo giorno del mese in corso alla data di detta iscrizione, qualora la stessa sia eseguita tra il giorno 16 (sedici) e l'ultimo giorno del mese.

5) Ai fini contabili e fiscali, la fusione avrà effetto dal primo gennaio dell'anno nel corso del quale si produrrà l'efficacia civilistica della fusione. Di conseguenza, a decorrere dal primo gennaio di tale anno le operazioni della società incorporata verranno imputate al bilancio della società incorporante "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A."

6) In dipendenza della fusione, con l'acquisto della sua efficacia civilistica, verranno a cessare tutte le cariche della società incorporata.

7) Si da' espressamente atto che in dipendenza di detta fusione non verrà apportata alcuna modificazione al vigente statuto sociale della società incorporante.

8) Viene espressamente autorizzata l'esecuzione da parte della società incorporante di tutti gli eventuali occorrenti annotazioni, trascrizioni, volture, intavolazioni, cambi di intestazione, presso ogni Pubblico Registro, presso ogni libro e ufficio, pubblico e privato, italiano o estero, per qualsiasi bene, diritto, anche reale ed ivi compresi i diritti di proprietà industriale ed intellettuale in genere, licenza, permesso, concessione, autorizzazione, registrazione, contratto, domanda, valore mobiliare e per quant'altro già intestato o riferibile alla società incorporata.

In particolare, ai fini delle necessarie formalità, si da' espressamente atto che nel compendio del patrimonio della società incorporata, vi sono i seguenti beni:

MARCHI e BREVETTI: come da elenco che, sottoscritto dai componenti e da me notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "F".

9) La società incorporata "SORFINN LIMITED", come sopra rappresentata, delega ed autorizza irrevocabilmente la società incorporante "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.", a compiere qualunque atto, anche di rettifica, ratifica, convalida e conferma, che si rendesse eventualmente necessario in relazione al presente atto.

10) Si precisa che in relazione alla fusione

transfrontaliera in oggetto non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo n. 108/2008 in materia di "Partecipazione dei lavoratori".

Trattamento Tributario.

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131.

Ai fini dell'iscrizione a repertorio, i comparenti dichiarano che il patrimonio netto contabile della società incorporata, quale risultante dal bilancio al 31 dicembre 2017, ammonta ad euro 55.411.445,00 (cinquantacinquemilioniquattrocentoundicimilaquattrocentoquarantacinque virgola zero zero).

Spese e imposte del presente atto sono a carico della società incorporante.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto ai comparenti, che, espressamente dispensandomi dalla lettura dei suoi allegati, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Notaio alle ore undici e venti minuti

Consta il presente atto di numero due fogli scritti in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio su sei facciate intere e sin qui di questa.

F.to Fabio Di Fede

F.to Maurizio Ferrazzi

F.to Alessandra Bortesi

ALLEGATO A AL RISP. N. 3648/2268

N. 3605 Repertorio

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di novembre

15 novembre 2018

In Sesto San Giovanni Via Franco Sacchetti n. 20.


Davanti a me Alessandra Bortesi, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso:

MARCHESINI PAOLO RINALDO ANTONIO, nato a Milano il giorno 15 marzo 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto in qualita' di Amministratore Delegato della società

"DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.", con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, con capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantottomilioniocttantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano presso la CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 06672120158 e al numero 1112227 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 06672120158, munito degli occorrenti poteri come debitamente iscritti presso il Registro delle Imprese di Milano ed altresì in forza e in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di detta società tenutasi in data 1 agosto 2018 di cui al verbale in pari data N. 3321/2165 di mio Rep., registrato a Milano l 1 il 1 agosto 2018 al n. 27823 Serie IT, debitamente iscritta al Registro delle Imprese di Milano.

Detto comparente, di cittadinanza italiana, della cui identità personale, poteri e rappresentanza io notaio sono certo, nomina e costituisce procuratore speciale il Dottor

DI FEDE FABIO nato in Bagnolet (Francia) il 29 ottobre 1972, residente in Milano Viale Della Liberazione n. 15, codice fiscale DFD FBA 72R29 Z110X, affinché abbia ad intervenire all'atto pubblico di fusione per incorporazione della società **"SORFINN LIMITED"**, società di diritto irlandese, con sede in Dublino (Irlanda), 70 Sir John Rogerson's Quay capitale sociale Euro 2.600,00 (duemilaseicento virgola zero zero), avente domicilio fiscale in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, iscritta presso il Registro Imprese di Milano presso la CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 09755850964 e al numero 2117205 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 09755850964, conferendogli tutti i piu' ampi e necessari poteri affinché abbia ad intervenire all'atto di fusione, sottoscrivendolo e convenendo tutti i patti e le condizioni previste dal progetto di fusione, abbia a svolgere tutte le pratiche e gli atti ed abbia a rilasciare tutte le dichiarazioni a tal uopo necessarie od opportune, con



facolta' espressa di rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
relativamente alla mancata opposizione dei creditori di cui all'art. 2503 del
C.C.

Con promessa di rato e valido per l'operato del procuratore speciale e
senza che si possa eccepire carenza di poteri, con l'obbligo del rendiconto.

_____ E richiesto
io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente che,
approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore
sedici e cinque minuti

_____ Consta
il presente atto di numero *111*
foglio scritto in parte da persona di mia fiducia e in parte da me Notaio
su *una*
facciata intera e sin qui di questa.


Rosaldo Antonio Roscherini



[Handwritten signature]



ALLEGATO B AL VERBALE N. 3648/2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B-

Il sottoscritto funzionario Giudiziario

CERTIFICA

che dal controllo effettuato sul registro informatico e dalla certificazione rilasciata in data 23.11.2018 dal Direttore Amministrativo Dr.ssa Elena Ravizzini, alla data **del 09.11 .2018 non risulta** iscritta opposizione alla delibera di fusione **del 01.08.2018** con la quale

la Società: **DAVIDE CAMPARI – MILANO SPA** in breve **“D.C.M. SPA”** **“DCM SPA”** o **“CAMPARI SPA”**

con sede in **SESTO SAN GIOVANNI (MI)**


deliberava di **fondersi mediante incorporazione**

con le Società: **FRATELLI AVERNA SPA** con sede in **CALTANISSETTA** e **SORFINN LIMITED** con sede in **DUBLINO**

detta delibera è stata depositata/protocollata presso il Registro delle Imprese in data **01.08.2018** ed iscritta in data **02.08.2018**.

Milano, 23/11/2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Roberto PRIMAVERA



DIRITTI DI CANCELLERIA
Art. 285 T.U. n. 115 – Ministero
Della Giustizia.
PAGAMENTO ASSOLTO Euro 3,87

Il Funzionario Giudiziario _____

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi

Alessandra Bortesi notaio

Studio Associato dei Notai Alessandra Bortesi e Marco Gilardelli
Milano, Corso Venezia n. 26 - tel. 02 76018418 - fax 02 76395646 - segreteria@bgnotai.it

**CERTIFICATO PRELIMINARE ALLA FUSIONE TRANSFRONTALIERA
DELLA SOCIETA' INCORPORANTE "DAVIDE CAMPARI - MILANO S.p.A."
(ART. 11 D.LGS. 108/2008)**

Io sottoscritta Alessandra Bortesi, notaio in Milano, iscritto presso il Consiglio Notarile Distrettuale di Milano,

attesto

a) che in data 2 agosto 2018 con prot. n. 362773, è stata iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Lodi, Monza e Brianza, la deliberazione di fusione transfrontaliera approvata dal Consiglio di amministrazione della società "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.", o in forma abbreviata anche "D.C.M. S.P.A.", con sede in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, con capitale sociale di Euro 58.080.000,00(cinquantottomilioniocttantamila virgola zero zero) interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano presso la CCIAA Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero 06672120158 e al numero 1112227 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 06672120158, di cui al verbale a mio rogito in data 1 agosto 2018 rep. n. 3321/2165, registrato a Milano l'1 agosto 2018 al n. 27823, portante fusione per incorporazione della società "SORFINN LIMITED" società unipersonale per azioni costituita, esistente e disciplinata dalla legge irlandese, con sede in Dublino (Irlanda), 70 Sir John Rogerson's Quay, iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Società Irlandesi al n. 583571, capitale sociale euro 2.600,01 (duemilaseicento virgola zero uno), residente fiscalmente in Sesto San Giovanni (MI), Via Franco Sacchetti n. 20, iscritta presso il Registro Imprese di Milano al numero 09755850964 e al numero 2117205 del R.E.A. di Milano, codice fiscale e partita iva: 09755850964, mediante approvazione del relativo progetto comune di fusione depositato nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Lodi, Monza e Brianza in data 21 maggio 2018 ed iscritto in data 22 maggio 2018 protocollo n. 198189/2018, per la quale fusione e' stato pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana del 19 maggio 2018 n. 58, Parte Seconda, a pag. 9 del Foglio Inserzioni, l'annuncio riportante le informazioni di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 108/2008;

b) che è decorso inutilmente il termine previsto per l'opposizione dei creditori di cui all'art. 2503 c.c., senza che nessuno dei creditori abbia sollevato opposizione alla presente fusione;

c) che il Consiglio di Amministrazione della società "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.",

(competente in conformità all'art. 17 dello statuto sociale e al secondo comma dell'art. 2505 del c.c., non essendo intervenute richieste, ai sensi del terzo comma del medesimo art. 2505 del c.c.) non ha subordinato, ai sensi dell'art. 10, comma 1 del D.lgs n. 108/2008, l'efficacia della delibera di approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera di cui al verbale a mio Rep. n. 3321/2165 in data 1 agosto 2018, sopra citato, all'approvazione delle modalità di partecipazione dei lavoratori ;

d) che il Consiglio di Amministrazione non ha deliberato ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.lgs. n. 108/2008,

e) l'inesistenza di circostanze ostative all'attuazione della fusione transfrontaliera relative alla società "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.",

e così

CERTIFICO

il regolare adempimento, in conformità alla legge italiana, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione per incorporazione della società "SORFINN LIMITED" nella società "DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A."

Milano, corso Venezia 26

23 (ventitré) novembre 2018 (duemiladiciotto)



A handwritten signature in black ink is positioned above a circular stamp. The stamp features a central emblem and the text "ALESSANDRO BORTESI DI ROVATO" around the top edge and "MILANO" at the bottom.



dott. Marco Gilardelli
NOTAIO

N. 62304 di rep. _____
VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONE
(Art. 1 n. 4 R.D.L. 14/7/1937 n. 1666)
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di novembre
15 novembre 2018

In Milano, nel mio studio in Corso Venezia n. 26

Davanti a me Marco Gilardelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, é comparsa:

FERREIRA MAFALDA PEREIRA FLAVIA nata in Sao Domingo das Dores
(BRASILE) il 14 giugno 1996, residente in Milano via Gorki n. 10, codice
fiscale FRR FLV 96H54 Z602P,

della cui identita' personale io Notaio sono certo, che mi presenta
Certificato Preliminare di Fusione rilasciato dall'Alta Corte d'Irlanda in
lingua inglese, unitamente alla sua traduzione in lingua italiana,
chiedendomi di asseverarla con giuramento.

L'originale documento, e la relativa traduzione sottoscritta dalla
comparente e da me Notaio vengono allegati al presente verbale sotto le
lettere "A" et "B".

Aderendo alla richiesta, io Notaio deferisco il giuramento alla Comparente,
previa seria ammonizione da me fatta ai sensi di legge, sulle conseguenze
delle dichiarazioni mendaci o reticenti e sull'obbligo di dire la verita'.

La Comparente presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula
"Giuro di avere ben fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate di
non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere al Giudice la
verita'".



E richiesto:

io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto alla comparente, che,
espressamente dispensandomi dalla lettura dei suoi allegati, approvandolo
e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore *sepolia e altri*

*il presente di un foglio scritto da persona di cui è
fiduciosa e in parte da me Notaio fino a qui della
prima facciata*

Flavia Ferreira Mafalda Pereira

Marco Gilardelli



PRE-MERGER CERTIFICATE

THE HIGH COURT

2018 NO. 347 COS

**IN THE MATTER OF DIRECTIVE EU 2017/1132 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE
COUNCIL OF 14 JUNE 2017 RELATING TO CERTAIN ASPECTS OF COMPANY LAW**

AND


IN THE MATTER OF SORFINN LIMITED

On the application of Sorfinn Limited having its registered office at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, an Irish merging company (hereinafter referred to as the "Applicant"), under the above-mentioned Regulation in respect of a proposed cross border merger with Davide Campari-Milano S.p.A.


THE COURT HEREBY CERTIFIES that the Applicant has completed properly the pre-merger requirements in respect of such merger.

Dated this 15th day of October 2018

Signed



Registrar



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)		
1. Country: Pays/País:	IRELAND	
This public document Le présent acte public / El presente documento público		
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por	N/A	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de	N/A	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de	The High Court	
Certified Attesté / Certificado		
5. at à / en	Dublin	6. the le / el día
7. by par / por	Department of Foreign Affairs and Trade	
8. No sous no bajo el número	4440812018	
9. Seal Sello	10. Signature: Signature: Firma: <i>Aislinn Noonan</i>	
<small>This Apostille certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document in question, the identity of the entity in which the public document bears. This Apostille does not certify the content of the document in which it has been issued. To verify the issuance of this Apostille, see www.austlii.edu.au/au/other/dfat/eng/010101.html</small>		

Audetto "B"



CERTIFICATO PRELIMINARE DI FUSIONE

L'ALTA CORTE

2018 NO. 347 COS

IN RELAZIONE ALLA DIRETTIVA EU 2017/1132 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 GIUGNO 2017 RELATIVO AD ALCUNI ASPETTI DELLA LEGGE SULLE SOCIETA'

E

ALLA PRATICA DI SORFINN LIMITED

Sulla domanda di Sorfinn Limited con sede legale in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, società Irlandese in corso di fusione (da qui in avanti chiamata "la richiedente"), secondo il Regolamento sopra citato con riferimento alla proposta fusione transfrontaliera con Davide Campari Milano S.p.A.

LA CORTE CON IL PRESENTE CERTIFICA che la richiedente ha completato regolarmente le procedure richieste preliminari alla fusione con riferimento a tale fusione.

Datato 15 Ottobre 2018

Firmato (illeggibile)

Ausiliario di Giustizia

Sul retro Visto di Apostille n. 247291

Gloria Pereira Rogal de Pereira



ALLEGATO E AL R. N. 3648/2262

Rep. n. 61872

VERBALE DI ASSEVERAZIONE DI TRADUZIONE

(Art. 1 n. 4 R.D.L.14/7/1937 n.1666)

REPUBBLICA ITALIANA

In questo giorno undici del mese di maggio dell'anno duemiladiciotto, in Milano, nel mio studio in corso Venezia n. 26

Davanti a me Marco Gilardelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparsa la signora

MONTI LAURA nata in Milano il 28 settembre 1961, ivi residente in Piazza Ermete Novelli n. 8, codice fiscale MNT LRA 61P68 F205B, della cui identità

io notaio sono certo, iscritta al Tribunale di Milano come "traduttrice" con il N. 14071 che mi presenta progetto comune di fusione transfrontaliera

tra Davide Campari Milano SPA e Sorfinn Limited, Statuto della incorporante Davide Campari Milano SPA e la loro traduzione in lingua

inglese, e mi chiede di asseverarla di giuramento.

Detti Certificati e la loro traduzione in lingua inglese, sottoscritte dalla traduttrice e da me Notaio vengono allegate al presente sotto le lettere "A",


"B"

Adcrendo alla richiesta io Notaio ammonisco a sensi di legge la Componente che presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula "Giuro di avere

bene fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere al Giudice la verità".

E richiesto

io Notaio ho ricevuto questo atto che ho letto alla Componente che, previa dispensa espressa a me Notaio per la lettura degli allegati, approvandolo e







confermandolo lo sottoscrive con me Notaio alle ore nove e un quarto.

Il presente atto si compone di un foglio scritto da persona di mia fiducia


per una intera facciata e parzialmente su questa.

F.to Laura Monti

F.to Marco Gilardelli



AUSGABE "A"




**CROSS-BORDER MERGER
FUSIONE TRANSFRONTALIERA**

between
fra


DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA

and
e

SORFINN LIMITED





**COMMON DRAFT TERMS OF MERGER
PROGETTO COMUNE DI FUSIONE**



Signature

IN &



IL PRESENTE PROGETTO COMUNE DI FUSIONE è sottoscritto tra:

THESE COMMON DRAFT TERMS OF MERGER are entered into between:

(1) **DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.**, società per azioni quotata disciplinata dal diritto italiano, con sede legale in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, codice fiscale italiano e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi 06672120158 (la "Società Incorporante");

(1) **DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.**, a public limited company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni, Italy, Italian tax code and enterprises registry of the Milan, Monza, Brianza, and Lodi Metropolitan Chamber of Commerce registration number 06672120158 (the "Successor Company");

E

AND

(2) **SORFINN LIMITED**, società per azioni non quotata disciplinata dal diritto irlandese con numero di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Società Irlandesi 583571, con sede legale in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, fiscalmente residente in Italia, con domicilio fiscale in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale italiano e numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi 09755850964 (la "Società Incorporanda").

(2) **SORFINN LIMITED**, a private company limited by shares incorporated under the laws of Ireland and registered with company number 583571 at the Irish Companies Registration Office, having its registered office at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, tax resident in Italy, having its tax domicile located at Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni, Italian tax code and Enterprises Registry of the Milan, Monza, Brianza, and Lodi Metropolitan Chamber of Commerce registration number 09755850964 (the "Absorbed Company").

AI SENSI DELLE disposizioni della Normativa Italiana (come di seguito definita), delle disposizioni della Normativa Irlandese (come di seguito definita) e dell'Articolo 5 della Direttiva (come di seguito definita), tutte simultaneamente applicabili dal momento che la Società Incorporante e la Società Incorporanda sono soggette alle norme di diritto societario di differenti Stati Membri dell'Unione Europea, rispettivamente, Italia e Irlanda.

PURSUANT TO the provisions of the Italian Regulations (as defined below), the provisions of the Irish Regulations (as defined below), and Article 5 of the Directive (as defined below), all concurrently applicable, considering that the Successor Company and the Absorbed Company are subject each to the corporate laws of a different Member State of the European Union, namely Italy and Ireland respectively.

1. Interpretazione

1. Interpretation

1.1 Definizioni

Nel presente Progetto di Fusione, salvo che il contesto richieda altrimenti o sia altrimenti specificato:

"Attivo" indica la totalità degli elementi patrimoniali attivi della Società incorporanda alla Data di Efficacia;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno (diverso dal Sabato o dalla Domenica) in cui le banche sono generalmente aperte al pubblico in Italia e nella Repubblica di Irlanda;

"Progetto di Fusione" indica il presente progetto comune di fusione transfrontaliera;

"CRO" indica il Registro delle Imprese irlandese;

"Fusione Transfrontaliera" indica la fusione di una società di capitali nazionale con una società di capitali di un altro Stato Membro UE, come previsto dalla Direttiva;

"Direttiva" indica la Direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali, come successivamente modificata;

"Relazione Illustrativa degli Amministratori" indica la relazione predisposta dagli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Fusione (come di seguito definite) e destinata ai soci, ai dipendenti e ai creditori al fine di illustrare e giustificare gli aspetti giuridici ed economici della Fusione e spiegare le conseguenze della Fusione per i soci e (ove del caso) i dipendenti e i creditori delle Società Partecipanti alla Fusione, come previsto dall'Articolo 6 della Normativa Irlandese e dall'Articolo 8 della Normativa Italiana;

"Data di Efficacia" indica quanto segue:

1.1. Definitions

In these Common Draft Terms, unless the context otherwise requires or unless otherwise specified:

"Assets" means all the assets held by the Absorbed Company as at the Effective Date;

"Business Day" means a day (other than a Saturday or Sunday) on which clearing banks are generally open for business in Italy and the Republic of Ireland;

"Common Draft Terms" means these common draft terms of the cross-border merger;


"CRO" means the Irish Companies Registration Office;

"Cross-Border Merger" means a merger of a national limited liability company with a limited liability company from another EU Member State, as provided for by the Directive;

"Directive" means Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies, as amended;

"Directors' Explanatory Report" means a report prepared by the directors of the Merging Companies (as defined below) intended for the shareholders, the employees, and the creditors explaining and justifying the legal and economic aspects of the Merger and explaining the implications of the Merger for the shareholders and (where applicable) the employees and creditors of the Merging Companies, as provided for by Regulation 6 of the Irish Regulations, as well as by Article 8 of the Italian Regulations;

"Effective Date" means the following:



(i) la data del 1 dicembre 2018; o

(i) December 1, 2018; or

(ii) qualora a tale data non risulti ancora iscritto l'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese ove ha sede la società incorporante, per determinare la data di efficacia si osserveranno i seguenti criteri:

(ii) if, at such date, the Merger Deed has not yet been registered with the enterprises registry at the seat of the Successor Company, the following criteria shall apply:

a) se detta iscrizione viene eseguita tra il giorno 1 e il giorno 15 del mese, la fusione avrà efficacia dal giorno 15 del mese in corso, o

a) if registration occurs between day 1 and day 15 of the month, the merger shall be effective from the 15th day of the relevant month, or

b) se detta iscrizione viene eseguita tra il giorno 16 e l'ultimo giorno del mese, la fusione avrà efficacia dall'ultimo giorno del mese in corso;

b) if registration occurs between day 16 and the last day of the month, the merger shall take effect on the last day of the relevant month;

"Assemblea Generale della Società Incorporante" indica l'assemblea dei soci della Società Incorporante convocata allo scopo di approvare il presente Progetto di Fusione, come previsto dall'Articolo 2502 e 2505, comma 3 del Codice Civile e 18 della Normativa Italiana per il caso che venga richiesta da soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale della Società Incorporante;

"General Meeting of the Successor Company" means the meeting to be held by the shareholders of the Successor Company to approve these Common Draft Terms, as provided for by Articles 2502 and 2505, par. 3, of the Italian Civil Code and 18 of the Italian Regulations in case more than 5% of the Successor Company shareholders so request;

"Relazione di Esperti Indipendenti" indica la relazione redatta da un esperto indipendente che, ove ottenuta, valuta la proposta Fusione, come previsto dall'Articolo 7 della Normativa Irlandese e dall'Articolo 9 della Normativa Italiana;

"Independent Expert Report" means a report prepared by an independent expert, which, where obtained, shall evaluate the proposed Merger, as provided for by Regulation 7 of the Irish Regulations and article 9 of the Italian Regulations;

"Corte Irlandese" indica la High Court of Ireland;

"Irish Court" means the High Court of Ireland;

"Normativa Irlandese" indica il Regolamento di recepimento della normativa della Comunità Europea (sulle Fusioni Transfrontaliere) del 2008 (S.I. N. 157 del 2008), come successivamente modificato;

"Irish Regulations" means the European Communities (Cross-Border Mergers) Regulations 2008 (S.I. No. 157 of 2008), as amended;

"Normativa Italiana" indica le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 108/2008 adottato in Italia in attuazione della Direttiva, come successivamente modificato;

"Italian Regulations" means the provisions of Legislative Decree no. 108/2008 implementing the Directive in Italy, as amended;

"Registro Italiano" indica il registro delle imprese delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza, Brianza e Lodi in Italia;

"Passivo" indica la totalità degli elementi patrimoniali passivi della Società Incorporanda alla Data di Efficacia;

"Fusione" indica la proposta Fusione Transfrontaliera della Società Incorporanda nella Società Incorporante, ai termini ed alle condizioni stabiliti nel presente Progetto di Fusione, mediante la quale alla Data di Efficacia l'Attivo ed il Passivo sono trasferiti alla Società Incorporante e la Società Incorporanda è sciolta senza essere posta in liquidazione;

"Società Partecipanti alla Fusione" indica la Società Incorporante e la Società Incorporanda (come di seguito definite), e "Società Partecipante alla Fusione" dovrà essere interpretato di conseguenza a seconda del contesto; e

"Allegati" indica gli allegati al presente Progetto di Fusione e "Allegato" dovrà essere interpretato di conseguenza a seconda del contesto.

1.2 Interpretazione

Nel presente Progetto di Fusione, salvo che il contesto richieda altrimenti o sia altrimenti specificato:

- (a) i riferimenti ad una legge, disposizione di legge o ad ogni altro decreto o regolamento sono da intendersi come riferimenti a quella legge, disposizione, decreto o regolamento come di volta in volta integrati, modificati, sostituiti o riapprovati (sia prima che dopo la data di sottoscrizione del presente Progetto di Fusione) ed a tutti gli strumenti normativi, regolamenti e decreti di volta

"Italian Registry" means the register of enterprises of the Milan, Monza, Brianza, and Lodi Metropolitan Chamber of Commerce in Italy;

"Liabilities" means all the liabilities of the Absorbed Company as at the Effective Date;

"Merger" means the proposed Cross-Border Merger of the Absorbed Company into the Successor Company, under the terms and conditions set forth in these Common Draft Terms, by which the Assets and Liabilities are transferred to the Successor Company and the Absorbed Company is dissolved without going into liquidation as at the Effective Date;

"Merging Companies" means the Successor Company and the Absorbed Company (each as defined below), and "Merging Company" shall be construed accordingly as the context so requires; and

"Schedules" means the schedules annexed to these Common Draft Terms, and "Schedule" shall be construed accordingly as the context so requires.

1.2. Interpretation

In these Common Draft Terms, unless the context otherwise requires or unless otherwise specified:

- (a) any reference to any statute, statutory provision or any order or regulation shall be construed as a reference to that statute, provision, order, or regulation as extended, amended, replaced, or re-enacted from time to time (whether before or after the date of these Common Draft Terms) and all statutory instruments, regulations, and orders from time to time made hereunder or deriving validity therefrom (whether before or

in volta adottati in relazione agli stessi o la cui validità derivi dagli stessi (sia prima che dopo la data di sottoscrizione del presente Progetto di Fusione);

after the date of these Common Draft Terms);

- (b) i termini che indicano un genere includono ogni genere ed i termini che indicano il singolare includono il plurale e viceversa;
- (c) i riferimenti a premesse, sezioni, articoli, paragrafi, allegati e annessi sono da intendersi come riferimenti a premesse, sezioni, articoli, paragrafi, allegati e annessi del presente Progetto di Fusione;
- (d) le rubriche sono inserite al solo fine di agevolare la lettura e non influenzano l'interpretazione del presente Progetto di Fusione;
- (e) le espressioni quali "di seguito", "di cui al presente", "del presente" e "nel presente" o altre analoghe espressioni, a meno che il contesto indichi chiaramente il contrario, devono intendersi come riferite al presente Progetto di Fusione nella sua interezza e non a una particolare sezione, articolo o paragrafo dello stesso;
- (f) nell'interpretazione del presente Progetto di Fusione, le espressioni generiche introdotte dal termine "altro" non devono essere interpretate in senso restrittivo in quanto precedute da termini che indicano una particolare tipologia di atti, questioni o cose così come non devono essere interpretate in senso restrittivo quando sono seguite da esempi particolari che si intendono inclusi nelle espressioni generiche ed i riferimenti ai
- (b) words denoting any gender include all genders and words denoting the singular include the plural and vice versa;
- (c) all references to recitals, sections, clauses, paragraphs, schedules, and annexes shall be intended as references to recitals in, sections, clauses and paragraphs of, and schedules and annexes to these Common Draft Terms;
- (d) headings are for convenience only and shall not affect the interpretation of these Common Draft Terms;
- (e) words such as "hereunder", "hereto", "hereof" and "herein" and other words commencing with "here" shall, unless the context clearly indicates to the contrary, refer to the whole of these Common Draft Terms and not to any particular section, clause or paragraph hereof;
- (f) in construing these Common Draft Terms, general words introduced by the word "other" shall not be given a restrictive meaning by reason of the fact that they are preceded by words indicating a particular class of acts, matters, or things and general words shall not be given a restrictive meaning by reason of the fact that they are followed by particular examples intended to be embraced by the general words and any reference to the words "include" or "including" is to be

termini "include/includono" o "incluso/i" devono essere interpretati senza limitazione alcuna;

construed without limitation;

(g) i riferimenti al "Progetto di Fusione" o ad ogni altro documento ovvero a qualsiasi specifica disposizione del presente Progetto di Fusione o di ogni altro documento sono da intendersi come riferimenti al presente Progetto di Fusione, a quel documento o a quella disposizione come al momento vigenti e come di volta in volta modificati in conformità a quanto previsto dal presente Progetto di Fusione o da quel documento;

(g) any reference to "Common Draft Terms" or any other document or to any specified provision of these Common Draft Terms or any other document is to these Common Draft Terms, such document, or such provision as in force for the time being and as amended from time to time in accordance with the terms of these Common Draft Terms or such document;

(h) ii termine "per iscritto" o qualsiasi analoga espressione include la trasmissione via fax o email;

(h) "writing" or any similar expression includes transmission by fax or by email;

(i) i riferimenti ad un documento in "forma concordata" indicano, in relazione a quel documento, la bozza di quel documento che sia stata siglata da ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione o dai loro rispettivi avvocati, previa identificazione, per conto delle stesse; e

(i) any reference to a document being in the "agreed form" means, in relation to such document, the draft of that document that has been initialed by each of the Merging Companies or by their respective solicitors on their behalf by way of identification; and

(j) qualora un'azione o obbligazione da intraprendere o eseguire ai sensi di una qualsiasi disposizione del presente Progetto di Fusione debba essere intrapresa o eseguita in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo, tale azione o obbligazione potrà essere intrapresa o eseguita il primo Giorno Lavorativo successivo a quel giorno.

(j) If any action or duty to be taken or performed under any of the provisions of these Common Draft Terms is to be taken or performed on a day that is not a Business Day, such action or duty shall be taken or performed on the next Business Day following such day.

1.3 Allegati

I contenuti degli Allegati formano parte integrante del presente Progetto di Fusione ed

1.3. Schedules

The contents of the Schedules form an integral part of these Common Draft Terms and shall

hanno pieno effetto come se fossero inclusi nel corpo del presente Progetto di Fusione e le espressioni "il presente Progetto di Fusione" ed "il Progetto di Fusione" utilizzate in qualsiasi Allegato indicano il presente Progetto di Fusione ed ogni riferimento al "presente Progetto di Fusione" deve intendersi comprensivo degli Allegati.

2. Premessa

Le Società Partecipanti alla Fusione sono la Società Incorporante e la Società Incorporanda, e sono identificate come segue:

2.1 La Società Incorporante

2.1.1. La Società Incorporante è una società per azioni quotata disciplinata dal diritto italiano, con sede legale in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italia, codice fiscale italiano e numero di iscrizione al Registro Italiano 06672120158.

2.1.2. La Società Incorporante ha un capitale sociale di Euro 58.080.000 suddiviso in 1.161.600.000 (unmiliardocentosessantunomilioneicentomila) azioni del valore nominale di Euro 0,50 (zerovirgolacinquanta) ciascuna.

2.1.3. Le azioni della Società Incorporante sono quotate nel mercato telematico azionario ("Mercato Telematico Azionario") di "BORSA ITALIANA S.p.A."

2.2 La Società Incorporanda

2.2.1. La Società Incorporanda è una società per azioni non quotata disciplinata dal diritto irlandese, iscritta al CRO con numero di

have as full effect as if they were incorporated in the body of these Common Draft Terms, and the expressions "these Common Draft Terms" and "the Common Draft Terms" as used in any of the Schedules shall mean these Common Draft Terms, and any reference to "these Common Draft Terms" shall be deemed to include the Schedules.

2. Preamble

The Merging Companies are the Successor Company and the Absorbed Company, and are identified as follows:

2.1. The Successor Company

2.1.1. The Successor Company is a public limited liability company incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni, Italy, Italian tax code and Italian Registry registration number 06672120158.

2.1.2. The Successor Company has a share capital of EUR 58,080,000 divided into 1,161,600,000 (one billion, one hundred and sixty-one million, six hundred thousand) shares with a nominal value of EUR 0.50 (zero point five) each.

2.1.3. The shares of the Successor Company are traded at the telematic stock exchange ("Mercato Telematico Azionario") of "BORSA ITALIANA S.p.A."

2.2. The Absorbed Company

2.2.1. The Absorbed Company is a private company limited by shares incorporated under the laws of Ireland, registered at the CRO with company number 583571.

iscrizione 583571, con sede legale in 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda, fiscalmente residente in Italia, con domicilio fiscale in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale italiano e numero di iscrizione al Registro Italiano 09755850964.

with its registered office at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, tax resident in Italy, having its tax domicile at Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni, Italian tax code and Italian Registry number 09755850964

2.2.2. La Società Incorporanda ha un capitale sociale emesso di Euro 260.001 suddiviso in 26.000,100 (ventiseimilioneicento) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,01 ciascuna.

2.2.2. The Absorbed Company has an issued share capital of EUR 260,001 divided into 26,000,100 (twenty-six million one hundred) ordinary shares with a nominal value of EUR 0.01 each.

2.2.3. Il socio unico della Società Incorporanda è la Società Incorporante.

2.2.3. The sole shareholder of the Absorbed Company is the Successor Company.

2.2.4. Nessuna delle Società Partecipanti alla Fusione è soggetta a fallimento o altre procedure concorsuali, né è cessata o in liquidazione.

2.2.4. Neither of the Merging Companies is subject to any bankruptcy or insolvency procedure, has ceased, or is in liquidation.

2.3 Scopo della Fusione

2.3. Purpose of the Merger

2.3.1. La Fusione ha l'obiettivo primario di migliorare l'efficienza delle strutture organizzative coinvolte, anche sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario, nonché di conseguire una maggiore integrazione delle attività delle due società.

2.3.1. The Merger primarily aims at improving the efficiency of the involved organizations, also from an asset, economic, and financial perspective, as well as at enhancing the integration of the operations of both companies.

2.3.2. Considerato che la Società Incorporante è socio unico della Società Incorporanda, la Fusione semplifica l'assetto proprietario e la struttura societaria del Gruppo Campari, permettendo di ottenere una gestione più efficace ed efficiente mediante la riduzione dei livelli decisionali e dei costi di gestione, nonché di perseguire una migliore integrazione del marchio Frangelico, di proprietà della Società

2.3.2. Considering that the Successor Company is the sole shareholder of the Absorbed Company, the Merger simplifies the ownership chain and corporate structure of the Campari Group, thus ensuring more effective and efficient management through a reduction of decision levels and operating costs, as well as better integration of the brand Frangelico, owned by the Absorbed Company, with the other brands owned by the Successor

Incorporanda, con gli altri marchi di proprietà della Società Incorporante.

Company.

2.3.3. Pertanto, gli effetti attesi della Fusione possono essere sintetizzati come segue:

2.3.3. Thus, the expected effects of the Merger can be summarized as follows:

- (a) riduzione dei costi di struttura;
- (b) razionalizzazione dei flussi finanziari; e
- (c) semplificazione della struttura societaria del gruppo;

- (a) reduction of structural costs;
- (b) streamlining of cash flows; and
- (c) simplification of the group corporate structure.

2.4 Procedura per la Fusione

2.4. Merger procedure

2.4.1. Alla Data di Efficacia, la Società Incorporanda si fonderà nella Società Incorporante in conformità ai termini ed alle condizioni stabiliti nel presente Progetto di Fusione, e la società derivante dalla Fusione sarà la Società Incorporante.

2.4.1. At the Effective Date, the Absorbed Company shall merge into the Successor Company in accordance with the terms and conditions set forth in these Common Draft Terms, with the Successor Company being the resulting company.

2.4.2. Per effetto della Fusione, alla Data di Efficacia la proprietà, la titolarità ed il possesso dell'Attivo e del Passivo saranno trasferiti a, e saranno acquisiti o assunti da, la Società Incorporante secondo quanto previsto dalla Normativa Irlandese e dalla Normativa Italiana. La Società Incorporante diverrà titolare dell'Attivo della Società Incorporanda e assumerà, svolgerà, eseguirà e adempirà alle obbligazioni di cui al Passivo della Società Incorporanda a decorrere dalla Data di Efficacia. Ogni altro diritto e obbligo della Società Incorporanda sarà trasferito dalla Società Incorporanda alla Società Incorporante alla Data di Efficacia.

2.4.2. As a consequence of the Merger, the ownership, title, and possession of the Assets and Liabilities shall be transferred to, and be acquired or assumed by, the Successor Company according to the provisions of the Irish Regulations and the Italian Regulations at the Effective Date. The Successor Company shall become entitled to the Assets of the Absorbed Company and shall assume, carry out, perform, and fulfil the Liabilities of the Absorbed Company from the Effective Date. All the other rights and obligations of the Absorbed Company shall pass from the Absorbed Company to the Successor Company at the Effective Date.

2.4.3. A seguito del perfezionamento della Fusione, e per effetto della Fusione, la Società Incorporanda sarà automaticamente sciolta senza essere posta in liquidazione.

2.4.3. Following the completion of the Merger, and as a consequence of the Merger, the Absorbed Company shall be automatically dissolved without going into liquidation.

2.4.4. Ciascuna Società Partecipante alla Fusione dovrà fare, stipulare o eseguire ovvero far sì che venga fatto, stipulato o eseguito ogni atto, documento o altro adempimento che dovesse essere necessario o opportuno in relazione alla Fusione ed al trasferimento alla Società Incorporante dell'Attivo e del Passivo ai sensi del presente Progetto di Fusione.

2.4.4. Each Merging Company shall do, sign, or execute, or procure to be done, or executed, all such other acts, deeds, documents, and things as may be necessary or desirable in respect of the Merger and the transfer of the Assets and Liabilities to the Successor Company pursuant to these Common Draft Terms.

2.5 Fusione per incorporazione di una società interamente controllata

2.5. Merger by absorption of a wholly-owned subsidiary

2.5.1. La Fusione sarà realizzata come una fusione per incorporazione con le modalità di cui all'Articolo 2(1) della Normativa Irlandese (fusione per incorporazione), dell'articolo 18, commi 1 e 2 della Normativa Italiana e dell'articolo 2505 del Codice Civile Italiano.


2.5.1. The Merger shall be carried out as a merger by absorption in the manner pursuant to Regulation 2(1) of the Irish Regulations (merger by absorption) and article 18, paragraphs 1-2 of the Italian Regulations and article 2505 of the Italian Civil Code.

2.5.2. Ai sensi dell'Articolo 11(1)(a) della Normativa Irlandese, non è richiesto che il socio della Società Incorporanda approvi il Progetto di Fusione posto che la Fusione sarà realizzata come una fusione per incorporazione e la Società Incorporanda si fonderà con il proprio socio unico (fusione per incorporazione di una società interamente controllata).

2.5.2. The approval of the Common Draft Terms by the shareholder of the Absorbed Company is not required pursuant to Regulation 11(1)(a) of the Irish Regulations, as the Merger shall be performed as a merger by absorption and the Absorbed Company shall merge into its sole shareholder (merger by absorption of a wholly-owned subsidiary).

2.5.3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 2505, comma 2 del Codice Civile Italiano e dall'articolo 17 dello statuto della Società Incorporante,

2.5.3. In accordance with article 2505, paragraph 2 of the Italian Civil Code and article 17 of the articles of association of the Successor Company, the merger to



la fusione cui il presente progetto si riferisce dovrà essere definitivamente approvata, per la Società Incorporante, dal proprio consiglio di amministrazione con deliberazione risultante da atto pubblico, fermo restando il diritto dei soci della Società Incorporante che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale di chiedere, con domanda indirizzata alla Società Incorporante entro otto giorni dalla data in cui il progetto di fusione è depositato da quest'ultima presso il Registro delle imprese, che la decisione di approvazione da parte della Società Incorporante sia adottata con delibera dei soci.

3. Assegnazione delle azioni

3.1 Nessuna azione sarà assegnata dalla Società Incorporante nel contesto della Fusione posto che la Fusione è una fusione per incorporazione di una società interamente controllata realizzata ai sensi dell'articolo 5(2)(c) della Normativa Irlandese, dell'articolo 18, commi 1 e 2 della Normativa Italiana e dell'articolo 2505 del Codice Civile Italiano e, in quanto tale, non richiede l'assegnazione delle azioni, né l'indicazione del rapporto di cambio delle azioni o la partecipazione agli utili.

4. Previsioni contabili e fiscali

4.1 Trattamento contabile e fiscale

4.1.1. A fini fiscali e contabili la Fusione avrà effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti civilistici della fusione, così come determinati al punto 1.1. alla voce "Data di Efficacia". Di conseguenza, dal 1 gennaio di tale anno le operazioni della Società Incorporanda saranno considerate, a fini contabili, come proprie

which this project relates shall be finally approved, for the Successor Company, by its board of directors with a resolution satisfying the relative notarial requirements, without prejudice to the right of the shareholders of the Successor Company representing at least 5% of the share capital to ask for the decision by the Successor Company to be made by means of a shareholders resolution with an application addressed to the Company within eight days of the date on which the merger project is filed with the Company Registrar by the latter.

3. Allotment of shares

3.1. No shares shall be allotted by the Successor Company in the context of the Merger as the Merger is a merger by absorption of a wholly-owned subsidiary carried out pursuant to Regulation 5(2)(c) of the Irish Regulations and article 18, paragraphs 1-2 of the Italian Regulations and article 2505 of the Italian Civil Code and, as such, does not require the allotment of shares, nor to report a share exchange ratio or participation in profits.

4. Accounting and tax provisions

4.1. Accounting and taxation

4.1.1. The Merger shall take effect for accounting and tax purposes from January 1 of the year in which the legal effects of the Merger become effective as per point 1.1 under "Effective Date". Accordingly, from January 1 of such year the transactions of the Absorbed Company for accounting purposes shall be treated as those of the Successor

della Società Incorporante.

Company.

4.2 Dati contabili delle Società Partecipanti alla Fusione

4.2. Merging Companies' accounting details

4.2.1. Sotto il profilo contabile, i documenti contabili della Società Incorporanda alla Data di Efficacia faranno fede, fino a prova contraria, delle singole componenti dell'Attivo e del Passivo.

4.2.1. From an accounting perspective, the Absorbed Company's accounting records as at the Effective Date shall be *prima facie* evidence of the individual components of the Assets and Liabilities.

4.2.2. Ai fini della Fusione, la Società Incorporanda utilizzerà il proprio bilancio debitamente approvato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017.

4.2.2. For the purposes of the Merger, the Absorbed Company shall use its duly approved financial statements for the year ended on December 31, 2017.

4.2.3. Ai fini della Fusione, la Società Incorporante utilizzerà il proprio bilancio debitamente approvato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Le Società Partecipanti alla Fusione concordano che non sarà necessaria la redazione di una apposita situazione patrimoniale, in conformità con l'articolo 11(3) della Normativa Irlandese e con l'articolo 2501-*quater* del Codice Civile Italiano.

4.2.3. For the purposes of the Merger, the Successor Company shall use its duly approved financial statements for the year ended on December 31, 2017. The Merging Companies hereby agree that the drafting of an accounting statement in accordance with Regulation 11(3) of the Irish Regulations and article 2501-*quater* of the Italian Civil Code shall not be required.

4.3 Valutazione dell'Attivo e del Passivo


4.3. Evaluation of the Assets and Liabilities

4.3.1. L'Attivo ed il Passivo da trasferire nell'ambito della Fusione ricomprendono tutti gli elementi patrimoniali attivi e passivi della Società Incorporanda alla Data di Efficacia, ivi inclusi, a titolo non esaustivo, i diritti di proprietà intellettuale registrati (e tutti gli elementi passivi correlati agli stessi)

4.3.1. The Assets and Liabilities to be transferred pursuant to the Merger comprise all of the Absorbed Company's assets and liabilities as at the Effective Date including, without limitation, the registered intellectual property rights (and all liabilities relating thereto).

4.3.2. La valutazione dell'Attivo e del Passivo della Società Incorporanda sarà effettuata sulla base dei valori indicati nei libri della Società Incorporanda alla Data di Efficacia. Le

4.3.2. The evaluation of the Assets and Liabilities of the Absorbed Company shall be made according to their values in the books of the Absorbed Company as at the Effective Date. The evaluations shall be



Handwritten signatures and initials:
W
JK
Z

valutazioni saranno effettuate in
aderenza ai principi contabili IAS/IFRS.

performed in accordance with the
IAS/IFRS accounting principles.

5. Società Incorporante

5. Successor Company

La Società Incorporante continuerà ad essere
regolata dal diritto societario italiano.

The Successor Company shall continue to be
subject to Italian corporate law.

5.1 Diritti speciali accordati dalla Società Incorporante

5.1. Special rights conferred by the Successor Company

Non è previsto alcun trattamento particolare per
titolari di azioni, quote, altri titoli o loro categorie
emesse dalle Società Partecipanti alla Fusione.
La Società Incorporante è socio unico della
Società Incorporanda e non gode di alcun diritto
speciale, né esistono altri soggetti titolari di titoli
diversi dalle azioni rappresentative del capitale
sociale della Società Incorporanda. Di
conseguenza, la Società Incorporante non
attribuirà alcun diritto speciale. Nessuna azione
(o quota, o altro titolo) sarà assegnata nel
contesto della Fusione. Nessuna delle Società
Partecipanti alla Fusione ha in corso prestiti
obbligazionari convertibili; solo la Società
Incorporante ha in corso prestiti obbligazionari
non convertibili, il cui regolamento non subirà
modifiche per effetto della fusione.

No special treatment is provided for any holder of
any share, quota, other security, or category
thereof issued by any of the Merging Companies.
The Successor Company is the sole shareholder
of the Absorbed Company and does not enjoy
any special rights, nor are there any other
entities holding securities other than shares
representing the Absorbed Company's capital.
Consequently, no special rights shall be granted
by the Successor Company to anyone as a result
of the Merger. No share (or quota or other
security) shall be allotted in the context of the
Merger. Neither of the Merging Companies has
issued convertible bonds; the Successor
Company alone has issued non-convertible
bonds, the applicable rules of which shall remain
unaffected by the Merger.

5.2 Relazione di Esperti Indipendenti

5.2. Independent Expert Report

Dato che la Fusione sarà realizzata come una
fusione per incorporazione di una società
interamente controllata, ai sensi dell'Articolo
7(1)(a) della Normativa Irlandese e dell'Articolo
18, commi 1 e 2 della Normativa Italiana, non
sussiste l'obbligo di acquisire la Relazione di
Esperti Indipendenti. Di conseguenza, nessun
importo o vantaggio è stato o sarà corrisposto a
qualsiasi esperto indipendente in relazione
all'operazione descritta nel presente Progetto di
Fusione.

As the Merger shall be performed as a merger by
absorption of a wholly-owned subsidiary, there is
no requirement, pursuant to Regulation 7(1)(a) of
the Irish Regulations and article 18, par 1-2, of
the Italian Regulations, to obtain an Independent
Expert Report. Accordingly, no amount or benefit
has been or shall be paid to any independent
expert in connection with the transactions
described herein.

5.3 Assenza di vantaggi per gli esperti o gli amministratori delle Società

5.3. No advantages granted to experts or

Partecipanti alla Fusione

Nessun vantaggio, importo o beneficio particolare sarà concesso, corrisposto o accordato né è da intendersi concesso, corrisposto o accordato a favore degli amministratori, dei membri degli organi di controllo o dei dirigenti delle Società Partecipanti alla Fusione ovvero a favore di revisori o esperti indipendenti che le assistano nell'ambito della Fusione.

5.4 Statuto della Società Incorporante

Lo Statuto della Società Incorporante è allegato sub "Allegato I" al presente Progetto di Fusione. Lo Statuto della Società Incorporante non subirà modifiche in conseguenza della Fusione.

6. Delibere

6.1 Il presente Progetto di Fusione, predisposto dai consigli di amministrazione di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione, è stato approvato dai Consigli stessi con delibere entrambe assunte in data 8 maggio 2018. Inoltre, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2502 e 2505, comma 2, del Codice Civile Italiano e dall'articolo 18, comma 2 della Normativa Italiana, come previsto all'art. 17.2 dello Statuto Sociale di detta società, si propone che sia il consiglio di amministrazione della Società Incorporante, in vece della Assemblea Generale, ad approvare formalmente il Progetto di Fusione; in ogni caso, la competenza per la formale approvazione del Progetto di Fusione tornerà in capo all'Assemblea Generale della Società Incorporante nel caso in cui ne facciano debita richiesta, ai sensi dell'art. 2505, comma 3, del Codice Civile Italiano e dell'art. 18, comma 2, della Normativa

directors of the Merging Companies

No special advantages, amounts or benefits shall be granted, paid, or given, or are intended to be granted, paid, or given to any directors, supervisory board members, or managers of the Merging Companies, nor to any auditors or independent experts assisting with the Merger.

5.4. Articles of Association of the Successor Company

The Articles of Association of the Successor Company are attached to these Common Draft Terms as Schedule I. The Articles of Association of the Successor Company shall not be amended as a consequence of this Merger.

6. Resolutions

6.1. These Common Draft Terms, prepared by the boards of directors of both Merging Companies, were approved with resolutions of those boards, both adopted on May 8, 2018. Additionally, in accordance with articles 2502 and 2505, par. 2, of the Italian Civil Code and article 18 par. 2 of the Italian Regulations, as well as set forth by article 17.2 of the Articles of Association of such company, it is proposed that the board of directors of the Successor Company formally approve the Common Draft Terms in lieu of the General Meeting of the shareholders; however, the duty of formal approval of the Common Draft Terms shall return to the General Meeting of the Successor Company if so requested by more than 5% of the shareholders in compliance with article 2505, par. 3, of the Italian Civil Code and article 18 par. 2 of the Italian Regulations.



Italiana, tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale della Società Incorporante.

6.2 Ai sensi dell'Articolo 6 della Normativa Irlandese e dell'Articolo 8 della Normativa Italiana, il consiglio di amministrazione di ciascuna Società Partecipante alla Fusione preparerà la Relazione Illustrativa degli Amministratori relativa alla Fusione che fornirà informazioni circa le conseguenze della Fusione per i soci e (ove del caso) i creditori ed i dipendenti delle Società Partecipanti alla Fusione, nonché circa gli aspetti economici e giuridici della Fusione.

6.3 Le Società Partecipanti alla Fusione procederanno alla Fusione secondo quanto previsto dal presente Progetto di Fusione il quale sarà messo a disposizione per la consultazione presso le sedi legali di ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione, unitamente alla Relazione Illustrativa degli Amministratori. In aggiunta, le Società Partecipanti alla Fusione depositeranno una copia del presente Progetto di Fusione, compresi gli Allegati, presso il Registro Italiano ed il Registro Irlandese.

6.4 Almeno trenta giorni prima della data della riunione del Consiglio di Amministrazione (o, come indicato al punto 6.1, dell'Assemblea dei Soci) della Società Incorporante convocata per deliberare l'approvazione del Progetto di Fusione, dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, l'avviso di cui all'art. 7 della Normativa Italiana.

7. Dipendenti

7.1 Ripercussioni sull'occupazione

7.1.1. La Società

6.2. The boards of directors of each of the Merging Companies shall draft a Directors' Explanatory Report in respect of the Merger pursuant to Regulation 6 of the Irish Regulations and article 8 of the Italian Regulations, containing information on the implications of the Merger for the shareholders and (where applicable) the creditors and employees of the Merging Companies, as well as the economic and legal aspects of the Merger.

6.3. The Merging Companies shall perform the Merger pursuant to these Common Draft Terms, which shall be available for inspection at the registered offices of each of the Merging Companies, together with the Directors' Explanatory Report. In addition, the Merging Companies shall file a copy of these Common Draft Terms, with the annexes, with the Italian Register and the Irish Registry.

6.4. At least thirty days before the date of the meeting of the board of directors (or, as stated under 6.1 above, of the Shareholders' meeting) of the Successor Company called to approve the Common Draft Terms, the notice set forth in article 7 of the Italian Regulation shall be published in the Official Journal of the Italian Republic.

7. Employees

7.1. Impact on employment

7.1.1. The Absorbed Company has no

Incorporanda non ha dipendenti.

employees.

7.1.2. Si prevede che la Fusione non avrà alcun impatto negativo sui dipendenti della Società Incorporante.

7.1.2. No negative impact of the Merger is expected on the employees of the Successor Company.

7.2 Coinvolgimento dei dipendenti

7.2. Employee involvement

Posto che la Società Incorporanda non ha dipendenti, l'Articolo 23 della Normativa Irlandese non troverà applicazione con riferimento alla Fusione. Tuttavia, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 8 della Normativa Italiana, la Relazione illustrativa degli Amministratori sul presente Progetto di Fusione dovrà essere trasmesso ai Rappresentanti dei lavoratori di Davide Campari-Milano S.p.A. almeno 30 (trenta) giorni prima dell'approvazione finale da parte del consiglio di amministrazione (o, come indicato al punto 6.1, dell'Assemblea dei Soci) della Società Incorporante. L'Articolo 19 della Normativa Italiana non trova applicazione con riguardo alla Fusione in quanto non ricorrono le condizioni necessarie.

Since the Absorbed Company has no employees, Regulation 23 of the Irish Regulations shall not apply to the Merger. However, in compliance with article 8 of the Italian Regulations, the Directors' Explanatory Report on these Common Draft Terms of Merger shall be sent to the Workers' Representatives of Davide Campari-Milano S.p.A. not later than 30 (thirty) days prior to the final approval by the board of directors (or, as stated under 6.1 above, of the Shareholders' meeting) of the Successor Company. Article 19 of Italian Regulations shall not apply to the Merger because the necessary conditions are not in place.

8. Effetti della Fusione

8. Effects of the Merger

8.1 Alla Data di Efficacia:

8.1. At the Effective Date:

8.1.1. l'Attivo ed il Passivo, ivi inclusi i diritti, le pretese non integralmente maturate, e gli interessi giuridicamente rilevanti nei confronti di terzi soggetti, sia privati che pubblici, saranno trasferiti a, e saranno acquisiti e assunti da, la Società Incorporante ai sensi di legge;

8.1.1. the Assets and Liabilities, including rights, not fully accrued claims, and legally relevant interests towards third parties, either private or public, shall be transferred to, and acquired and assumed by, the Successor Company pursuant to the law;

8.1.2. la Società Incorporante subentrerà automaticamente, ai sensi di legge, alla Società Incorporanda negli accordi di cui la Società Incorporanda sia parte, ai sensi di legge;

8.1.2. the Successor Company shall automatically succeed the Absorbed Company in the agreements entered into by the Absorbed Company pursuant to the law;



- 8.1.3. le azioni detenute dalla Società Incorporante nel capitale sociale della Società Incorporanda saranno annullate ai sensi di legge;
- 8.1.4. la Società Incorporante succederà in tutte le attività ed i rapporti giuridici, ivi inclusi quelli relativi ai contenziosi pendenti, facenti capo alla Società Incorporanda;
- 8.1.5. qualsiasi soggetto terzo, sia privato che pubblico, ente o ufficio sarà autorizzato a trasferire, annotare o registrare quanto indicato sopra o la relativa documentazione alla Società Incorporante;
- 8.1.6. la Società Incorporanda sarà automaticamente sciolta (senza essere posta in liquidazione); e
- 8.1.7. conseguiranno alla Fusione tutti gli effetti della Fusione Transfrontaliera previsti dall'Articolo 19(1) della Normativa Irlandese e dall'Articolo 15 della Normativa Italiana.
- 8.2. Tutti i vantaggi e gli oneri connessi alla titolarità dell'Attivo e del Passivo saranno trasferiti a, e saranno acquisiti ed assunti da, la Società Incorporante alla Data di Efficacia. La Società Incorporante adempierà le formalità particolari eventualmente prescritte dalla legislazione irlandese per l'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti e obbligazioni già di titolarità della Società Incorporanda.
9. Diritti dei creditori
- 9.1. Ad esito della Fusione, i creditori della Società Incorporanda diverranno creditori della Società Incorporante.
- 8.1.3. the shares of the capital of the Absorbed Company held by the Successor Company shall be cancelled pursuant to the law;
- 8.1.4. the activities and the legal relationships, including those pertaining to pending litigations, of the Absorbed Company shall be continued by the Successor Company;
- 8.1.5. any third party, either private or public, entity, or office shall be authorized to transfer, record, or register any of the above or documentation thereof to the Successor Company;
- 8.1.6. the Absorbed Company shall be automatically dissolved (without going into liquidation); and
- 8.1.7. the consequences of the Cross Border Merger set out in Regulation 19(1) of the Irish Regulations and article 15 of the Italian Regulations shall apply to the Merger.
- 8.2. All the benefits and burdens of ownership of all of the Assets and Liabilities shall be transferred to, and acquired and assumed by, the Successor Company at the Effective Date. The Successor Company shall fulfil any specific duties provided for by the Irish law in view of the effectiveness of the transfer of specific assets, rights, or obligations formerly held by the Absorbed Company towards third parties.
9. Creditor rights
- 9.1. Upon the completion of the Merger, the creditors of the Absorbed Company shall become the creditors of the Successor

Company.

9.2 I creditori della Società Incorporanda potranno esercitare i diritti agli stessi spettanti ai sensi dell'Articolo 15 della Normativa Irlandese. I creditori della Società Incorporanda potranno ottenere gratuitamente informazioni complete in merito all'esercizio dei propri diritti presso 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda, nonché presso il domicilio fiscale italiano in Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

9.2. The creditors of the Absorbed Company can exercise their rights under Regulation 15 of the Irish Regulations. The creditors of the Absorbed Company can obtain, free of charge, exhaustive information with respect to the exercise of their rights at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, as well as at the Italian tax domicile at Via Franco Sacchetti, 20 - 20099 Sesto San Giovanni.

9.3 I creditori della Società Incorporante potranno esercitare i diritti agli stessi spettanti ai sensi dell'Articolo 11, comma 2, lettera b) della Normativa Italiana.

9.3. The creditors of the Successor Company can exercise their rights under article 11, par. 2 *lit.* b) of the Italian Regulations.

10. Varie

10. Miscellaneous Provisions

10.1 Lingua

10.1. Language

Ciascuna delle Società Partecipanti alla Fusione ha approvato sia la versione italiana sia la versione inglese del presente Progetto di Fusione, di cui un testo costituisce traduzione giurata dell'altro accettando che il testo italiano sia vincolante ai fini dei depositi e formalità previsti dalla legge italiana e che il testo inglese sia vincolante ai fini dei depositi e formalità previsti dalla legge irlandese.


The Italian and the English texts of these Common Draft Terms, each representing a sworn translation of the other, are both approved by each Merging Company that considers them fully equivalent, thereby accepting that the Italian text be considered as binding for the purpose of filings and formalities pursuant to the Italian law, and that the English text be considered as binding for the purpose of filings and formalities pursuant to the Irish law.

10.2 Invalidità

10.2. Severability

Ciascuna disposizione del presente Progetto di Fusione è separata, divisibile ed efficace e, pertanto, se, in qualsiasi momento, una disposizione è dichiarata da qualsiasi giurisdizione competente nulla o inefficace, la validità, legittimità ed efficacia delle restanti disposizioni del presente Progetto di Fusione o di quella disposizione in qualsiasi altra giurisdizione non sarà in alcun modo compromessa o pregiudicata.

Each of the provisions of these Common Draft Terms are separate and severable and enforceable accordingly and if, at any date, any provision is adjudged by any court of competent jurisdiction to be void or unenforceable, the validity, legality, and enforceability of the remaining provisions hereof and of that provision in any other jurisdiction shall not be affected or impaired thereby in any way whatsoever.



10.3 Vincolatività per i successori

Il presente Progetto di Fusione sarà vincolante per, ed assicurerà vantaggi a, le Società Partecipanti alla Fusione ed i loro rispettivi rappresentanti personali, successori e cessionari autorizzati.

10.4 Intero Progetto di Fusione

Il presente Progetto di Fusione rappresenta l'intero accordo tra le Società Partecipanti alla Fusione con riferimento all'operazione prevista nel presente Progetto di Fusione e supera ogni precedente accordo (ove esistente) relativo a detta operazione tra le Società Partecipanti alla Fusione e ciascuna Società Partecipante alla Fusione riconosce che, nel sottoscrivere il presente Progetto di Fusione, non ha fatto affidamento su alcuna dichiarazione o garanzia ad eccezione di quelle contenute nel presente Progetto di Fusione.

10.5 Modifiche

Nessuna modifica al presente Progetto di Fusione sarà valida se non effettuata nei limiti e secondo le modalità prescritte dalle Leggi regolatrici la presente fusione.

10.6 Pubblicità e comunicazioni

Della Fusione dovrà essere data comunicazione, ai sensi della legge italiana, alla CONSOB ed alla BORSA ITALIANA S.p.A., mentre non è richiesta alcuna comunicazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Il presente Progetto di Fusione sarà depositato presso il Registro Italiano ove è iscritta la Società Incorporante, nonché presso il Registro Irlandese ove è iscritta la Società Incorporanda. Nessun'altra comunicazione o informativa relativa a tutta o parte dell'operazione delineata nel presente Progetto di Fusione dovrà essere effettuata da una Società Partecipante alla Fusione senza il preventivo consenso scritto dell'altra Società

10.3. Binding on successors

These Common Draft Terms shall be binding upon, and inure to the benefit of the respective Merging Companies and their respective personal representatives, successors, and permitted assigns.

10.4. Whole Common Draft Terms

These Common Draft Terms contain the entire agreement between the Merging Companies as to the transactions provided therein, and supersede any previous agreements between such Merging Companies in respect of such matters, and each of the Merging Companies acknowledges that, in agreeing to enter into these Common Draft Terms, it did not rely on any representations or warranties other than those contained in these Common Draft Terms.

10.5. Amendments

No amendment of these Common Draft Terms shall be valid unless it is enacted within the limits and complies with the duties provided for by the Laws governing this merger.

10.6. Publicity and notices

The Merger shall be notified, as provided for by the Italian law, to CONSOB and to BORSA ITALIANA S.p.A., whereas no notice to the Antitrust authority is required. These Common Draft Terms shall be filed with the Italian Registry where the Successor Company is registered, as well as with the Irish Registry where the Absorbed Company is registered. No other notice or disclosure regarding all or any part of the transactions under these Common Draft Terms shall be made by any of the Merging Companies hereto without the prior written approval of the other Merging Company, except for any such notice as is required to be given

Partecipante alla Fusione, fatta eccezione per le comunicazioni da effettuare ai sensi della legge applicabile.


under any applicable law.


10.7 Legge applicabile e Foro competente

10.7. Governing law and jurisdiction

Il presente Progetto Comune di Fusione è stato redatto in conformità sia alla legge italiana che alla legge irlandese. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Normativa Italiana, fermo restando quando disposto dall'art. 11 della stessa Normativa Italiana in tema di certificato preliminare alla fusione transfrontaliera, in caso di conflitto tra le norme italiane e quelle irlandesi, è data prevalenza alla legge italiana, quale legge applicabile alla società incorporante. Le Società Partecipanti alla Fusione convengono che la giurisdizione italiana sarà competente a conoscere e decidere ogni causa, azione o procedimento che potrebbe derivare da o in connessione con il presente Progetto di Fusione e, a tal fine, irrevocabilmente accettano la competenza di tale giurisdizione.

These Common Draft Terms were drafted in accordance with both the Italian and the Irish law. Based on article 4, par. 2, of the Italian Regulation, subject to the provisions concerning the preliminary certification of the cross-border merger contained in article 11 of the Italian Regulation, the Italian law, as the law applicable to the Successor Company, shall prevail in case of conflict between the Italian and the Irish provisions. Each of the Merging Companies hereby agrees that the courts of Italy shall have jurisdiction to hear and settle any claims, actions, or proceedings that may arise from, or in connection with these Common Draft Terms and, to this end, irrevocably submits to the jurisdiction of such courts.


Wardell


er

Rumbari
R

SCHEDULE I - ALLEGATO I

Articles of Association of the Successor Company and translation into English

Statuto della Società Incorporante e traduzione in inglese



Handwritten signature


Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

SIGNED for and on behalf of / **FIRMATO** in nome e per conto di
DAVIDE CAMPARI-MILANO S.P.A.


by/da



Paolo Marchesini

Director and CFO / Amministratore Delegato


Approved by the board of directors on May 8, 2018 / Approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 8 Maggio 2018.

A handwritten signature written vertically.


SIGNED for and on behalf of / **FIRMATO** in nome e per conto di
SORFINN LIMITED

by/da


Maurizio Ferrazzi
Director/Amministratore


Claudio Viglino
Director/Amministratore

Approved by the board of directors on May 8, 2018 / Approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 8 Maggio 2018.


Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

ALLEGATO "B"

STATUTO

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto e durata della Società

Articolo 1

1. È costituita una società per azioni denominata "Davide Campari-Milano S.p.A." o, in forma abbreviata, "D.C.M. S.p.A.", "DCM S.p.A." o "Campari S.p.A.".


Articolo 2

1. La Società ha sede in Sesto San Giovanni.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto l'esercizio - diretto o/o indiretto - delle seguenti attività:

- a) produzione di ogni tipo di alimenti e bevande, sia alcoliche sia analcoliche, nonché la produzione di merci e materie incrementi o connesse a tale industria;
- b) acquisto, vendita, distribuzione e promozione degli alimenti, bevande, merci e materie di cui al precedente punto a);
- c) assunzione di partecipazioni in altre società o enti italiani o stranieri operanti (direttamente o indirettamente) nel settore delle bevande, nel settore alimentare e in altri settori connessi;
- d) finanziamento e coordinamento tecnico e finanziario delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, inclusa la prestazione di garanzie (personali o/o reali) e la prestazione di



TRADEMARK

REEL: 007684 FRAME: 0672

servizi nei settori amministrazione, controllo di gestione, servizi informatici ed elaborazione dati, servizi generali, legali, finanziari e immobiliari, risorse umane, logistica, acquisti, marketing e commerciale;

e) somministrazione di alimenti e bevande;

f) assunzione e concessione di finanziamenti in qualsiasi forma per il compimento delle attività indicate alle lettere precedenti;

g) costruzione, compravendita, gestione, conduzione e amministrazione di beni immobili, rustici o urbani.

2. Purché in via non prevalente rispetto alle attività indicate nel primo comma, la Società potrà anche compiere, nell'interesse proprio e delle società o enti di cui al precedente punto c) o comunque facenti parte del Gruppo che fa capo alla Società, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria e commerciale anche in settori diversi da quelli degli alimenti e delle bevande, con esclusione, tuttavia, dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività riservate per legge a intermediari bancari e/o finanziari.

Articolo 4

1. La durata della Società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Capitale sociale e categorie di azioni

Articolo 5



Plumbe

H. F.

1. Il capitale sociale è di Euro 58.080.000,00 (cinquantotto-
milioniottantamila virgola zero zero), rappresentato da
1.161.600.000 (unmiliardocentosessantunmillioniseicentomila)
azioni da nominali Euro 0,05 (zero virgola zero cinque) cadau-
na.


2. Il capitale sociale di Euro 58.080.000,00 (cinquantotto-
milioniottantamila/00) è stato interamente sottoscritto e libe-
rato.

3. Per un periodo di cinque anni dalla deliberazione della as-
semblea straordinaria del 30 aprile 2015, al Consiglio di Am-
ministrazione è attribuita:

(i) la facoltà di aumentare in una o più volte, a pagamento
e/o gratuitamente, anche in forma scindibile, il capitale so-
ciale fino a un valore nominale complessivo di Euro
100.000.000,00 (centomilioni/00), mediante emissione di nuove
azioni;

(ii) la facoltà di emettere, in una o più volte, obbligazioni
convertibili in azioni e/o titoli (anche diversi dalle obbli-
gazioni) che consentano comunque la sottoscrizione di nuove
azioni fino a un valore nominale complessivo di capitale so-
ciale di Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00), ma per importi
che comunque non eccedano, di volta in volta, i limiti fissati
dalla legge per le emissioni obbligazionarie.

4. In conformità alle applicabili norme di legge, la facoltà
prevista dal precedente comma potrà essere esercitata anche




Handwritten signature



Handwritten initials

con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, nei seguenti casi:

- a) nel caso di aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura, allorquando esso consenta alla Società il conseguimento di uno o più scopi che, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, risultino di rilevanza strategica per il conseguimento dell'oggetto sociale;
 - b) nel caso di aumento di capitale da liberarsi in denaro, allorquando le condizioni economiche e i termini del collocamento (ivi inclusi, a puro titolo esemplificativo, eventuali impegni di sottoscrizione assunti da terzi) risultino, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, vantaggiosi per la Società;
 - c) tanto nel caso di aumento di capitale in natura, quanto nel caso di aumento di capitale in denaro, allorquando esso costituisca parte di un più ampio accordo industriale che risulti, secondo la prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione, di rilevanza strategica per la Società.
5. Nel caso di emissione di azioni con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione, la delibera consiliare di aumento dovrà illustrare la ricorrenza di una delle tre fattispecie previste dal comma precedente, nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di sottoscrizione.
6. In aggiunta agli specifici pareri richiesti dal diritto applicabile, la congruità del prezzo di emissione dovrà essere



Murati

A. R. w



TRADEMARK

REEL: 007684 FRAME: 0675

previamente valutata da una primaria istituzione finanziaria, fermo restando che il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sopraprezzo) non potrà comunque essere inferiore al valore del patrimonio netto consolidato per azione quale risultante dagli ultimi conti sociali regolarmente approvati.

7. Nei limiti previsti dalla legge e dal presente articolo 5, al Consiglio di Amministrazione è attribuita la più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità di collocamento (offerta pubblica c/o collocamento privato), categoria (azioni ordinarie o speciali, anche prive del diritto di voto), eventuali privilegi patrimoniali c/o amministrativi, prezzo di emissione e relativo sopraprezzo (eventualmente differenziati in caso di contestuale emissione di azioni di categorie diverse) delle nuove azioni, nonché delle azioni poste al servizio di obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni.

8. Resta inleso che nel caso di sottoscrizione di nuove azioni con diritto di voto da parte di azionisti iscritti nell'elenco speciale di cui al successivo articolo 6, la legittimazione al beneficio del voto doppio potrà essere estesa proporzionalmente anche alle azioni di nuova emissione (nei limiti e secondo le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione). In tal caso si applicheranno le regole di cui al successivo articolo 6.



h
A
Z
P
P
P

9. Al Consiglio di Amministrazione è inoltre attribuita la facoltà di decidere in ordine all'eventuale richiesta di ammissione delle azioni e/o delle obbligazioni convertibili e/o titoli (anche diversi dalle obbligazioni) che comunque consentano la sottoscrizione di nuove azioni a uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i, italiano/i e/o estero/i.

10. Resta inteso che, secondo la disciplina prevista ai commi quarto, quinto e sesto che precedono (da applicarsi mutatis mutandis), la delega di cui al presente articolo deve ritenersi prestata anche con riferimento all'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, a fronte dell'apporto di denaro e/o beni in natura e/o opera o servizi.

11. La sottoscrizione degli strumenti finanziari di cui al precedente comma dovrà essere offerta in opzione ai soci della Società, salvo che non ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e/o b) e/o c) del precedente quarto comma (precisandosi che, a tal fine, l'apporto di opera e servizi è considerato equivalente all'apporto di beni in natura).

12. Nel caso in cui gli strumenti finanziari siano emessi a fronte dell'apporto di opera o servizi, spetterà al Consiglio di Amministrazione determinare le sanzioni in caso di inadempimento delle obbligazioni.

13. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, di do-



Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature and the initials "A", "R", and "P".


TRADEMARK

REEL: 007684 FRAME: 0677

terminare i diritti patrimoniali e/o amministrativi spettanti agli strumenti finanziari, restando inteso che, in nessun caso, ai titolari degli strumenti finanziari complessivamente emessi potrà essere riservato il diritto alla nomina di più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione e/o di più di un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, nonché il diritto ad una quota di utili e/o di riserve disponibili superiore al 30% (trenta per cento) di quelli, di volta in volta, risultanti a bilancio.

14. Al Consiglio di Amministrazione spetterà, inoltre, il potere di determinare l'eventuale incorporazione degli strumenti finanziari in titoli destinati alla circolazione, nonché il potere di richiederne l'eventuale ammissione alla negoziazione su uno o più pubblico/i mercato/i regolamentato/i italiano/i e/o estero/i.

15. Con delibera del consiglio di amministrazione del 16 giugno 2016, nel quadro dell'esecuzione dell'acquisizione da parte della Società (anche mediante offerta pubblica d'acquisto) delle azioni della società francese denominata Société des Produits Marnier Lapostolle ("SPML"), è stata deliberata l'emissione di un numero massimo pari a n. 44.968 strumenti finanziari partecipativi (ciascuno, un "Titolo Complemento Prezzo") da destinarsi, a certe condizioni, a beneficio di coloro che avranno trasferito alla Società azioni SPML, nel rapporto di un Titolo Complemento Prezzo per ogni azione SPML



Sturini

W R



trasferita.

16. Ciascun Titolo Complemento Prezzo incorpora un diritto di credito eventuale di importo pari alla divisione, per il numero complessivo delle azioni SPML (pari a ottantacinquemila), dell'eventuale eccedenza del prezzo di vendita, al netto di costi di intermediazione e fiscalità societaria, rispetto ad un valore base di ottanta milioni di Euro, del bene immobile di proprietà di SPML denominato "Les Cèdres" e sito in St. Joan Cap Ferrat, Francia ("Immobile").

17. La vendita dell'Immobile dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021 secondo i termini e condizioni di cui al documento di offerta relativo alle azioni SPML, pubblicato in data 18 maggio 2016, e, conseguentemente, l'eventuale diritto di credito incorporato dai Titoli Complemento Prezzo diventerà pagabile.

18. I Titoli Complemento Prezzo non sono trasferibili se non per donazione o per successione e, nei casi consentiti, sono negoziabili sul mercato francese non regolamentato denominato Euroclear di Parigi.

19. La circolazione ed il trasferimento dei Titoli Complemento Prezzo sono retti dal diritto francese.

Articolo 6

1. Le azioni sono indivisibili.
2. Ogni azione dà diritto a un voto.
3. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, ciascuna

Allegato

H
Z

azione dà diritto a voto doppio ove siano soddisfatte entrambe

le seguenti condizioni:


a) il diritto di voto sia spettato al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno ventiquattro mesi;

b) la ricorrenza del presupposto sub a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno ventiquattro mesi, nell'elenco speciale di cui al presente articolo.

4. Laddove le condizioni di cui al comma precedente risultino soddisfatte, l'avente diritto sarà legittimato a esercitare il voto doppio nelle forme previste dalla normativa applicabile.


Resta inteso che la costituzione di pegno con conservazione del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante non determina la perdita della legittimazione al beneficio del voto doppio.

5. È istituito, presso la sede della Società, l'elenco speciale per la legittimazione al beneficio del voto doppio, che dovrà contenere almeno le informazioni richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'elenco speciale e ne definisce i criteri di tenuta (se del caso, anche ^{adottando} su supporto informatico). L'incaricato della gestione dell'elenco



Handwritten signature

Handwritten initials



speciale potrà fornire informazioni (anche su supporto informatico) circa il contenuto dell'elenco speciale e ciascun soggetto in esso iscritto avrà diritto di estrarre copia, senza alcun onere, delle relative annotazioni.

6. Il soggetto che, in quanto legittimato ai sensi del presente articolo, intenda accedere al beneficio del voto doppio ha diritto di chiedere di essere iscritto nell'elenco speciale, allegando idonea documentazione attestante la titolarità del diritto reale legittimante (ovvero procurando che documentazione equipollente sia trasmessa dall'intermediario). Il soggetto che sia iscritto nell'elenco speciale ha diritto di chiedere in ogni tempo la cancellazione (totale o parziale) con conseguente automatica perdita (totale o parziale) della legittimazione al beneficio del voto doppio. Colui cui spetta il diritto di voto doppio può, inoltre, in ogni tempo rinunciarvi irrevocabilmente (in tutto o in parte) mediante comunicazione scritta inviata alla Società, ferma restando gli obblighi di comunicazione eventualmente previsti ai sensi della normativa applicabile.

7. La richiesta di iscrizione nell'elenco speciale può essere sottoposta alla Società, nel corso dei primi tre mesi dell'anno solare, e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, da una attestazione sottoscritta dal soggetto richiedente con la quale,

a) nel caso di persona fisica: il soggetto richiedente dichia-



Allespelli

A. 2


TRADEMARK

REEL: 007684 FRAME: 0681


ri (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, nonché (ii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del connesso diritto di voto, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita;

b) nel caso di persona giuridica o di altro ente anche privo di personalità giuridica: il soggetto richiedente dichiara (i) di avere la piena titolarità, formale e sostanziale, del diritto di voto in forza di un diritto reale legittimante, (ii) di essere soggetto, se del caso, a controllo (diretto o indiretto) da parte di altra persona fisica o di altro ente dotato o meco di personalità giuridica (con indicazione di tutti i dati identificativi del soggetto controllante), nonché (iii) di assumere l'impegno di comunicare alla Società l'eventuale perdita, per qualsivoglia ragione, del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto ovvero, se del caso, di aver subito un cambio di controllo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data della perdita o, se del caso, del cambio di controllo.

8. Nel caso in cui il diritto reale legittimante appartenga ad una persona giuridica o ad altro ente privo di personalità giuridica che sia soggetto a controllo, il cambio di controllo determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove



Handwritten signature




Handwritten initials

già maturato). Qualora, tuttavia, il cambio di controllo occorra (i) per effetto di un trasferimento per successione a causa di morte ovvero (ii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione i cui beneficiari siano lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari, l'iscrizione nell'elenco speciale è mantenuta (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

9. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per (i) successione per causa di morte ovvero (ii) per effetto di trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero (iii) per effetto di un trasferimento a titolo gratuito per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i di lui eredi legittimari siano beneficiari, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

10. Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la





Shurbi

A 2

stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove la fusione o scissione non abbia determinato cambio di controllo (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato). Nel caso in cui il diritto reale legittimante sia trasferito per effetto di fusione o scissione di un ente che sia iscritto nell'elenco speciale e che non sia soggetto a controllo, l'ente avente causa ha diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione dell'ente dante causa ove il peso del valore contabile delle azioni della Società rispetto al patrimonio netto dell'ente avente causa non ecceda il cinque per cento e non sia superiore al corrispondente peso, su basi omogenee, rispetto al patrimonio netto dell'ente dante causa (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

11. Salvo quanto previsto dai due commi precedenti, il trasferimento del diritto reale legittimante a qualsivoglia titolo (oneroso o gratuito) determina la cancellazione dell'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente perdita del beneficio del voto doppio ove già maturato).

12. Ove la Società rilevi, anche a seguito di comunicazioni o segnalazioni ricevute, che un soggetto iscritto nell'elenco speciale non sia più (in tutto o in parte) legittimato all'iscrizione per qualsivoglia ragione ai sensi del presente articolo, essa procederà tempestivamente alla cancellazione (totale o parziale) conseguente.



Handwritten signature
Handwritten initials 'A. C. Z.'

13. In caso di aumento di capitale gratuito o con nuovi conferimenti, la legittimazione al beneficio del voto doppio si estenderà proporzionalmente anche alle nuove azioni emesse in ragione di quelle già iscritte nell'elenco speciale (con conseguente estensione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

14. Salvo quanto previsto dal comma seguente, nel caso di fusione o scissione della Società il progetto di fusione o scissione può prevedere che la legittimazione al beneficio del voto doppio compete anche alle azioni spettanti in cambio di quelle per le quali l'avente diritto ha richiesto l'iscrizione nell'elenco speciale (con conseguente conservazione del beneficio del voto doppio ove già maturato).

15. Qualsivoglia modifica (migliorativa o peggiorativa) della disciplina della maggioranza del voto dettata dal presente articolo o la sua soppressione non richiedono se non l'approvazione da parte dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge. È in ogni caso escluso il diritto di recesso nella massima misura consentita dalla legge.

16. I quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi i diritti di voto doppio eventualmente spettanti. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi



Alvando

A. G. R.

dai diritti di voto doppio eventualmente spettanti.

17. Ai fini del presente articolo, la nozione di controllo è quella prevista dalla disciplina normativa degli emittenti quotati.

Articolo 7

1. Ove siano emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie, quali ad esempio azioni con diritto di voto limitato o condizionato ovvero prive di diritto di voto, tali ultime azioni potranno comunque essere convertite in azioni ordinarie con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previa approvazione dell'Assemblea speciale della categoria interessata.


Articolo 8

1. In caso di aumento del capitale sociale, i possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni di altra categoria (o delle altre categorie).

Articolo 9

1. Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione (sia mediante aumento di capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, sia mediante conversione di altri strumenti finanziari) non richiedono ulteriori approvazioni da parte di assemblee speciali dei titolari di azioni di una categoria.

Articolo 10



Alumbi

er
12

1. Ove la Società abbia emesso azioni prive di diritto di voto, il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare le apposite assemblee nel caso che le stesse azioni prive di diritto di voto ovvero le azioni ordinarie siano state escluse dalle negoziazioni, per deliberare la convertibilità delle azioni prive del diritto di voto in azioni ordinarie secondo il rapporto di cambio che sarà determinato dall'Assemblea straordinaria.

TITOLO III

Assemblea a diritto di recesso

Articolo 11

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
2. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
3. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove la Società ha sede, o altrove, purché in Italia, con le modalità e termini previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.
4. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata e pervenuta alla Società nei termini e nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili.
5. I soci potranno farsi rappresentare in Assemblea secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.
6. La delega può essere notificata elettronicamente alla so-



Alvanti

AR

cietà secondo le modalità previste dalla normativa applicabile; sono validamente notificate le deleghe ricevute a mezzo posta elettronica certificate secondo le modalità indicate dall'Avviso di convocazione.

Articolo 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza del vice Presidente più anziano d'età, o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dei presenti.

2. L'Assemblea provvede inoltre a nominare a maggioranza dei presenti un Segretario anche non socio.


3. Il Presidente dell'Assemblea adempie ai compiti ed esercita i poteri previsti dalla legge.

Articolo 13


1. I soci potranno recedere dalla Società solo nei casi inderogabili previsti dalla legge.

2. È pertanto escluso il diritto di recesso in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari ovvero nel caso in cui le azioni non dovessero più essere quotate in un mercato regolamentato.

3. In caso di valido esercizio del diritto di recesso da parte di un socio, qualora gli Amministratori debbano procedere, ai sensi di legge, al collocamento delle azioni presso terzi, il collocamento dovrà avere luogo entro un termine non superiore a sei mesi dalla scadenza del termine per l'esercizio



Luoni



*A
R*

dell'offerta in opzione delle azioni del socio recedente ai soci non recedenti.

TITOLO IV

Amministrazione

Articolo 14

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, da nominarsi dall'Assemblea ordinaria, che provvederà altresì a determinare il numero.

Articolo 15


1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci titolari di azioni ordinarie (o, se del caso, con diritto di voto in materia), nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quindici, ciascuno abbinato a un numero progressivo.

2. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

3. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente.

4. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

5. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in que-


A circular stamp with illegible text inside, overlaid with a handwritten signature in dark ink.A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Lunardi'.Handwritten initials or a signature in dark ink, possibly 'A. P.'.

stione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di volta in volta applicabile.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni comprovante tale titolarità.

7. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione degli Amministratori si procederà come segue:

- il numero degli Amministratori, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, sarà determinato in misura pari al numero dei candidati indicati nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi;
- dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi saranno tratti nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa tutti gli Amministratori da eleggere meno uno;
- il restante Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in Assemblea e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per



Alvina

ev 2



numero di voti.


8. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile, allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza, si intenderà piuttosto eletto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

9. Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito una percentuale di voti inferiore della metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

10. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero, comunque non inferiore a tre e non superiore a quindici, dei candidati indicati nella lista suddetta.

11. In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con le maggioranze di legge, nel rispetto delle eventuali proporzioni minime di riparto tra i generi (maschile e femminile) previsto dalla legge e dai regolamenti.

12. Nei casi in cui l'Assemblea sia chiamata a nominare nuovi Amministratori in sostituzione di uno o più Amministratori cessati, l'elezione è effettuata dall'Assemblea con le modalità



Alvino

*Agg
X*

tà di cui al comma precedente; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

13. Gli Amministratori nominati devono comunicare alla Società l'eventuale perdita dei requisiti di legge.

14. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per un periodo variabile da uno a tre esercizi a scelta dell'Assemblea e sono rieleggibili.

15. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvederà alla loro sostituzione secondo le norme di legge.


16. Qualora, per qualsiasi causa, il numero degli Amministratori nominati dall'Assemblea venisse ridotto a meno della metà, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata d'urgenza l'Assemblea per procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente ed eventualmente uno o più vice Presidenti, salvo che vi abbia già provveduto l'Assemblea.

2. Può pure nominare un Segretario (che può anche non essere membro del Consiglio di Amministrazione).

3. Il Consiglio di Amministrazione approva anche un regolamento per il suo funzionamento interno contenente anche disposi-



Alvanti

*Pa. A.
7*




zioni per il trattamento delle informazioni riservate.

Articolo 17

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società.
2. Al Consiglio di Amministrazione sono altresì attribuiti tutti i poteri che, per legge, possono mediante clausola statutaria essere attribuiti al Consiglio di Amministrazione, ivi inclusi il potere di deliberare fusioni per incorporazione di società interamente possedute o di società possedute in misura non inferiore al novanta per cento, il potere di istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici di rappresentanza e dipendenze sia in Italia sia all'estero, il potere di indicare quale o quali tra gli amministratori abbiano la rappresentanza della Società, il potere di deliberare la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, il potere di deliberare eventuali adeguamenti dello Statuto e disposizioni normative, il potere di deliberare il trasferimento della sede sociale purché all'interno del territorio nazionale e il potere di emettere obbligazioni nei limiti e con le modalità di legge applicabili.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti consentiti dalla legge, delegare quei poteri che riterrà opportuni per la gestione della Società e la rappresentanza di essa con potere di firma a uno o più dei propri membri, con la qualifica



Usciale

7/11
Amministratore

di Amministratore Delegato.

2. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare parte della proprie attribuzioni, con i connessi poteri di rappresentanza, a un Comitato Esecutivo, che, nel caso in cui sia istituito, delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

Articolo 19

1. Gli organi delegati adempiono ai compiti previsti dalla legge.

2. La periodicità delle relazioni, previste per legge, da parte degli organi delegati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dovrà essere almeno trimestrale.


Articolo 20

1. L'Amministratore o gli Amministratori Delegati o, se del caso, il Comitato Esecutivo, nominano, dotandoli di mezzi idonei, uno o più soggetti preposti al controllo delle procedure interne (amministrative e operative) adottate al fine di garantire una sana ed efficiente gestione.

2. I soggetti preposti al controllo interno riferiscono del loro operato a coloro che li hanno nominati, nonché, se costituito, al comitato di cui al seguente articolo 22.

Articolo 21

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale nomina uno o più dirigente/i preposto/i alla redazione dei documenti contabili, che svolgerà/anno le fun-



Amministratore

R. M.

zioni previste dalla legge; possono essere nominati a tale funzione coloro che abbiano maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.


Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive (quali ad esempio, comitato per la remunerazione c/o per lo nomine, comitato per il controllo interno e la gestione dei rischi) determinandone, all'atto dell'eventuale costituzione, le norme organizzative, le funzioni e i poteri, nonché mettendo a disposizione mezzi e risorse adeguate ai compiti di volta in volta attribuiti.

2. Nell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle raccomandazioni eventualmente dettate dalla competente autorità di vigilanza sui mercati regolamentati e/o dalla società di gestione del rilevante mercato regolamentato, nonché delle migliori prassi nazionali e internazionali, ferma restando la prominente valutazione dell'interesse della Società e delle sue peculiari esigenze connesse, fra l'altro, alla sua dimensione, al suo grado di complessità o al settore di attività.

Articolo 23

1. La rappresentanza generale della Società con potere di firma di fronte ai terzi o in giudizio spetta al Presidente del



Handwritten signature

Handwritten initials 'a' and 'F. H.'

Consiglio di Amministrazione.

2. La rappresentanza della Società è inoltre conferita agli Amministratori Delegati, nell'ambito dei poteri loro attribuiti; potrà essere conferita anche a persone estranee al Consiglio di Amministrazione e in tal caso l'attribuzione dei poteri di rappresentanza della Società è regolata dalla norme in tema di procura.

Articolo 24

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri di Amministrazione ovvero da almeno due Sindaci Effettivi.

2. Esso può riunirsi presso la sede sociale o altrove, anche all'estero.

3. La partecipazione e l'assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche in videoconferenza o conferenza telefonica, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi e assistervi, possano essere identificati, e sia loro consentito di seguire la riunione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di avere contezza di eventuali documenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione.

[Circular stamp with illegible text]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

4. Le convocazioni si fanno per lettera raccomandata inviata al domicilio dei Consiglieri di Amministrazione e dei Sindaci, spedita almeno 8 (otto) giorni prima, o, in caso di urgenza, mediante telegramma o per telefax o per e-mail trasmessi almeno 4 (quattro) giorni prima di quello dell'adunanza.

5. Le sedute sono presiedute dal Presidente, in assenza dal vice Presidente più anziano d'età, o in mancanza da altro membro del Consiglio di Amministrazione designato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 25


1. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

2. Le deliberazioni sono valide anche in difetto di previa convocazione del Consiglio di Amministrazione, se sono presenti tutti i Consiglieri di Amministrazione e l'intero Collegio Sindacale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti non astenuti, ma in caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare mediante verbale steso sull'apposito libro e firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Articolo 26

1. Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio; inoltre agli stessi



Handwritten signature or name, possibly 'Mazzoni'.

Handwritten initials or signature, possibly 'R' and 'M'.


potrà essere corrisposto un compenso annuo, di volta in volta determinato dall'Assemblea ordinaria, salvo che per quanto riguarda gli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto, per i quali il compenso è stabilito, su eventuale proposta da parte del Comitato Remunerazione e Nomine, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

TITOLO V

Collegio sindacale

Articolo 27

1. Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e da tre Sindaci Supplenti.
2. Alla minoranza è riservata l'elezione di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente.
3. La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.
4. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaci Effettivi, l'altra per i candidati alla carica di Sindaci Supplenti.
5. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari della quota di partecipazione nel capitale sociale pari a quella più alta consentita, per la Società, dalla normativa legislativa e regolamentare di volta in volta vigente, ovvero



M. M. M. M.

Furiani M. M. M. M.

in mancanza, ad almeno il 5% (cinque per cento) del capitale con diritto di voto in materia.

6. Al fine di comprovare la titolarità del numero minimo di azioni richiesto per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno far pervenire, entro il termine di legge e secondo le modalità regolamentari applicabili, copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari depositari delle azioni, comprovante tale titolarità.



7. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo, non possono presentare neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse.

8. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

9. I Sindaci possono assumere incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo in altra società nei limiti di legge e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

10. Per la presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste si applicano le disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili.

11. Ove, con riferimento al mandato di volta in volta in questione, siano applicabili criteri inderogabili di riparto fra generi (maschile e femminile), ciascuna lista che presenti almeno tre candidati dovrà contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari alla quota minima di



volta in volta applicabile (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente).

12. Salvo quanto previsto dal comma seguente, all'elezione dei Sindaci si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti;


b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante Sindaco Effettivo e l'altro Sindaco Supplente.

13. Qualora, per effetto dell'applicazione di quanto previsto dal comma precedente, non risulti rispettata l'eventuale quota minima del genere meno rappresentato di volta in volta applicabile ai componenti dell'organo (tanto con riguardo alla carica di Sindaco Effettivo, quanto a quella di Sindaco Supplente), allora, in luogo dell'ultimo candidato del genere più rappresentato della lista di maggioranza si intenderà piuttosto il successivo candidato del genere meno rappresentato della stessa lista.

14. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, fermo restando che, in mancanza di pluralità di liste o nel caso in cui la legge di volta in volta applicabile lo

U. Cecchi

Plumbe



Plumbe
U. Cecchi

consente, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà al primo candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

15. In caso di parità di voti tra liste risultate prime per numero di voti (ex aequo tra liste di maggioranza):

a) due Sindaci Effettivi e due Sindaci Supplenti sono tratti dalla lista presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista o, in subordine, dalla lista presentata dal maggior numero di soci o, in ulteriore subordine, dalla lista il cui primo candidato in ordine progressivo ha la maggiore anzianità anagrafica;

b) il restante Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e l'altro Sindaco Supplente sono tratti dalla lista che segue, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a).

16. In caso di parità tra liste risultate seconde per numero di voti (ex aequo tra liste di minoranza), un Sindaco Effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio Sindacale, e un Sindaco Supplente sono tratti dalla lista individuata secondo i criteri di cui alla lettera a) del precedente comma.

17. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile procedere alle nomine con il sistema di cui sopra, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa, in tal caso la presidenza del Collegio Sindacale è nominata dall'Assemblea.



a
R
Monte

18. Nel caso vengano meno i requisiti normativamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.

19. In caso di cessazione di un Sindaco, subentro, fino alla scadenza dei Sindaci in carica, ove possibile, il primo Sindaco Supplente appartenente alla stessa lista di quello cessato, salvo che, per il rispetto della quota di genere eventualmente applicabile, non si renda necessario il subentro di altro Sindaco Supplente della stessa lista.

20. Qualora neanche in tal caso risultasse rispettata la quota di genere eventualmente applicabile l'Assemblea dovrà essere convocata per la nomina di un Sindaco del genere meno rappresentato.

21. In caso di sostituzione del Presidente tale carica è assunta dall'altro Sindaco Effettivo della medesima lista.

22. Le precedenti disposizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere alla nomina dei Sindaci Supplenti qualora ne sia rimasto in carica uno solo; in tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

23. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.


24. Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio dei mezzi telematici nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 24 del presente Statuto.

TITOLO VI

TRADEMARK

REEL: 007684 FRAME: 0702

Giuristi



Giuristi

*gr
P
A*

Bilancio, utili e accenti

Articolo 28

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 29

1. Nei tempi e con le modalità di legge sarà redatto il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando vi siano le condizioni previste dalla legge.

3. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti, gli utili netti risultanti dal bilancio saranno destinati conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria.


Articolo 30

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel corso dell'esercizio e in quanto lo ritenga opportuno in relazione alle risultanze di gestione, può deliberare il pagamento di accenti sul dividendo per l'esercizio stesso, nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 31

1. I dividendi sono pagabili presso la sede della Società e/o presso le casse da questa incaricate.

2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della So-



Alv...

AV
F

cietà.

TITOLO VII

Disposizioni finali e varie

Articolo 32

1. Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci.

Articolo 33

1. La liquidazione della Società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.
2. L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.


Articolo 34

1. La Società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Milano.

Articolo 35

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di legge.

F.to Luca Garavaglia - Carlo Munafò



Luca Garavaglia

TRADEMARK

REEL: 007684 FRAME: 0704

ARTICLES OF
ASSOCIATION SECTION I

Company name, registered office, purpose, and term

Article 1

A joint-stock company is established with the name "Davide Campari-Milano S.p.A." or, in abbreviated form, "D.C.M. S.p.A.", "DCM S.p.A." or "Campari S.p.A."

Article 2

The company's registered office is in Sesto San Giovanni.

Article 3

The Company's purpose is the performance - either directly and/or indirectly - of the following activities:

- a) production of food and beverages of all kinds, both alcoholic and non-alcoholic, and production of goods and materials involved in, or connected with such business;
- b) purchase, sale, distribution, and promotion of the food, beverages, goods, and materials identified under a);
- c) equity investments in other companies or organisations in Italy or abroad operating (either directly or indirectly) in the beverages sector, in the food sector, and in other related sectors;
- d) financing and technical and financial coordination of the companies or organisations identified under c) above or which are members of the Group headed by the Company, including the provision of guarantees (either personal



and/or real) and services in the fields of administration, management control, information technology and data processing, general, legal, financial and real-estate services, human resources, logistics, purchasing, marketing, and business services;

e) serving of food and beverages;

f) borrowing and lending in any form for the performance of the activities identified above;

g) construction, purchase and sale, management, operation, and administration of urban and rural real estate.

2. Provided that it is not prevalent over the activities listed in the first paragraph, the Company can also carry out, in its own or in the interest of the companies or organisations identified under c) above or other members of the Group headed by the Company, all security, real estate, financial, and commercial transactions, including in sectors other than food and beverages, with the exception of the provision of professional services to the public, which is restricted to banks and/or financial brokers by the law.

Article 4


The Company has an unspecified term.

SECTION II

Share capital and types of shares

Article 5

Handwritten signature

Handwritten signature


Handwritten signature

1. The company's share capital amounts to EUR 58,080,000.00 (fifty-eight million eighty thousand/00), represented by 1,161,600,000 (one billion one hundred and sixty-one million six-hundred thousand) shares with a face value of EUR 0.05 (zero point zero five) each.


2. The company's share capital of EUR 58,080,000.00 (fifty-eight million eighty thousand/00) has been entirely subscribed and paid up.

3. For five years following the resolution of the extraordinary shareholders' meeting of April 30, 2015, the Board of Directors shall be entitled to:

(i) increase the company's share capital once or more than once, either for consideration and/or free of charge, possibly in multiple instalments, up to a total face value of EUR 100,000,000.00 (one hundred million/00) by issuing new shares; and

(ii) issue bonds, in one or multiple instalments, convertible into shares and/or securities (including securities other than bonds) allowing subscription of new shares up to a total share capital face value of EUR 100,000,000.00 (one hundred million/00), provided that the amount issued each time shall not exceed the legal limit for bond issues.

4. In accordance with the applicable provisions of the law, the power described in the foregoing paragraph can



ca
h
R
M. M. M.

also be exercised with limitation and/or exclusion of the right of first call, in the following cases:


a) in case of a share capital increase to be paid up with a consideration in kind, if it allows the Company to acquire one or more assets that are prudently assessed by the Board of Directors as being of strategic importance for the pursuit of the company's purpose;

b) in case of a share capital increase to be paid up in cash, if the economic conditions and terms of sale (including, but not limited to, third parties' commitments to subscription) are prudently assessed by the Board of Directors as being to the advantage of the Company;

c) in case of a share capital increase in kind or in cash, if it is part of a wider-ranging industrial agreement that is prudently assessed by the Board of Directors as being of strategic importance to the Company.

5. In case of issues of shares with limitation and/or exclusion of rights of first call, the Board resolution concerning the increase shall point out to the existence of one of the three circumstances identified in the above paragraph, as well as the criteria applied for determination of the subscription price.

6. In addition to the specific opinions required by the applicable law, the appropriateness of the issue price

Handwritten signature


Handwritten signature
Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

shall first be assessed by a primary bank, and the issue price (including any share premium) cannot be lower than the value of the consolidated net value per share as stated in the company's most recent duly approved financial statements.

7. Within the limits provided for by the law and by this Article 5, the Board of Directors shall be granted the broadest power to decide upon the placement mode in each case (public sale and/or private placement), the category (ordinary or special shares, including shares without voting rights), any equity and/or administrative privileges, the issue price and share premium (differentiated as necessary if shares of different types are issued at the same time) of new shares, and shares serving convertible bonds and/or securities (other than bonds) permitting subscription of new shares.

8. It is understood that, in case of subscription of new shares with voting rights by shareholders included in the special list set forth in Article 6, the entitlement to the benefit of double voting rights can be extended proportionally to the new shares issued (under terms and conditions established by the Board of Directors). In this case the rules set forth in Article 6 below shall apply.

Approved

or
A
Z

9. The Board of Directors shall also be entitled to make decisions regarding any requests for the issuing of shares and/or convertible bonds and/or securities (other than bonds) permitting subscription of new shares on one or more public stock exchanges in Italy or abroad.

10. It is understood that, in accordance with the provisions of paragraphs four, five, and six above (to be applied *mutatis mutandis*), the power described in this article shall be deemed to be granted also with reference to the issuing of financial instruments involving equity and/or administrative rights, excluding voting rights in the shareholders' meeting, against a consideration in cash and/or assets in kind and/or work or services.

11. The subscription of such financial instruments shall be offered as an option to the Company shareholders, except in the circumstances described under letters a) and/or b) and/or c) of paragraph four above (noting that, to this end, the consideration in work and services is considered equivalent to the consideration in kind).

12. If financial instruments are issued for a consideration in work or services, the Board of Directors shall determine the applicable penalties in the event of breach of such obligations.

13. The Board of Directors shall also determine the


Blanchard

2
A Z
Blanchard

equity and/or administrative rights pertaining to the financial instruments, it being understood that in no case whatsoever shall the owners of the issued financial instruments be entitled to appoint more than one third of the members of the Board of Directors and/or more than one third of the members of the Board of Auditors and/or to receive more than 30% (thirty percent) of the profits or available reserves recorded in the financial statements.

14. The Board of Directors shall further be entitled to decide on the incorporation of financial instruments into securities for circulation, and to request admission for negotiation on one or more public stock exchanges in Italy or abroad.

15. With resolution dated June 16, 2016, in the context of the acquisition by the Company (also by means of a public takeover bid) of the shares of the French company Société des Produits Marnier Lapostolle ("SPML"), the Board of Directors approved the issuing of a maximum of 44,968 non-equity securities (each, a "Financial Security") to be distributed, under certain conditions, to those that shall have transferred shares of SPML to the Company in the amount of one Financial Security per SPML share



Handwritten initials and signature:
A R
Marnier

transferred.

16. Each Financial Security incorporates the entitlement to a credit equal to the potential excess sales price, net of any taxes and brokerage costs, with respect to a floor value of eighty million EUR, divided by the total number of SPML shares (equal to eighty-five thousand) of the property "Les Cèdres" owned by SPML and located in St. Jean Cap Ferrat, France (the "Property").


17. The sale of the Property shall take place not later than on June 30, 2021, pursuant to the terms and conditions of the offer document concerning the SPML shares, issued by the company on May 18, 2016 and, consequently, the potential credit incorporated in the Financial Securities shall become due.

18. The Financial Instruments are not transferable (except in case of inheritance or donation) and are admitted to trading on the French regulated market Euroclear Paris under certain conditions.

19. The circulation and transfer of the Financial Instruments are regulated by the French law.

Article 6

1. The shares are indivisible.
2. Each share entitles to one voting right.
3. Notwithstanding the previous subsection, each



Handwritten notes in the left margin:
1
B. B. B.
R. B. B.

share shall entitle to double voting rights if the following criteria are both met:

a) the right to vote pertained to the same party under a qualifying in rem right - full ownership ("piena propriet ") with voting rights; bare ownership ("nuda propriet ") with voting rights; or beneficial ownership ("usufrutto") with voting rights - for a continuous period of at least twenty-four months;

b) the fulfilment of the criterion under a) above is confirmed by continuous inclusion, for a period of at least twenty-four months, in the dedicated list referred to in this article.

4. If the criteria set out in the foregoing paragraph are met, the holder shall be entitled to exercise double voting rights as provided for by the applicable laws and regulations. It is understood that any pledge granted on a share without assignment of the connected voting rights shall not result in the loss of the double voting rights.

5. The special list for entitlement to special voting rights, which shall contain at least the information required under the applicable rules, is created and kept at the Company's registered office. The Board of Directors shall appoint the officer in charge of keeping such list, and shall set out the list-keeping rules (if appropriate, in the electronic format only). The officer in charge of the special list



can provide information about its contents (including in the electronic format); each party included in the list can obtain a copy of the relevant records free of charge.

6. Any eligible party pursuant to this article wishing to benefit from double voting rights can apply for entry in the special list, providing the appropriate documentation to certify the entitlement to the qualifying in rem right (or procuring that equivalent documentation is provided by the relevant broker). Any party included in the special list can ask to be removed (in full or in part) at any time, with subsequent automatic loss (in full or in part) of the entitlement to the double voting rights. Any party being entitled to double voting rights can also irrevocably waive all or part of such rights at any time by sending a written notice to the Company, without prejudice to any disclosure requirements set out in the applicable rules.

7. The application for entry in the special list can be filed with the Company in the first three months of a calendar year, and shall be accompanied, in order to be valid, by a statement signed by the applicant, in which,
a) in the case of a natural person: the applicant declares

Alvares

Alvares

ev R H

(i) that he/she is fully entitled, formally and substantially, to the voting right by virtue of a qualifying in rem right, and (ii) that he/she shall notify the Company about the loss, for any reason, of such in rem right or of the associated voting right, within ten business days from the date of such loss;

b) in the case of a legal entity or any other entity, also unincorporated: the applicant declares (i) that it is fully entitled, formally and substantially, to the voting right by virtue of a qualifying in rem right, and (ii) that it is subject, where appropriate, to (direct or indirect) control by another entity either incorporated or unincorporated (with full details of the controlling entity), and (iii) that it shall notify the Company about any loss, for any reason, of the qualifying in rem right and/or the corresponding voting right, or that it has undergone a change in control, as the case may be, within ten business days from the occurrence thereof.

8. If the qualifying in rem right belongs to a controlled legal entity or other unincorporated entity, such change in control shall result into the exclusion thereof from the special list (with subsequent loss of the entitlement to any double voting rights accrued). However, if a change in control occurs (i) as a result of succession following death, or (ii) as a result of a transfer free of charge under a family business inheritance agreement, or (iii) as a result of a transfer free of charge for the establishment

11




CV
R
M

and/or endowment of a trust, a parental trust fund for minors, or a family foundation, whose beneficiaries are the transferors themselves or their legitimate heirs, the entry in the special list shall be maintained (and any double voting rights already accrued shall be retained accordingly).

9. In the event that the qualifying in rem right is transferred (i) as a result of succession following death, or (ii) as a result of a transfer free of charge under a family business inheritance agreement, or (iii) as a result of a transfer free of charge for the establishment and/or endowment of a trust, a parental trust fund for minors, or a family foundation, whose beneficiaries are the transferors themselves or the legitimate heirs, the assignees can apply for entry in the special list in the same order of registration as the original natural person (and any double voting rights already accrued shall be retained accordingly).

10. If the qualifying in rem right is transferred as a result of a merger or spin-off of an entity that is already included in the special list and that is subject to control, the concerned transferee can apply for entry in the special list in the


W. B. Wood

R. H. ...

W. B. Wood

same order of registration as the original transferor, provided that the merger or spin-off did not result in a change in control (and any double voting rights already accrued shall be retained accordingly). In the event that the qualifying in rem right is transferred as a result of a merger or spin-off of an entity included in the special list that is not subject to control, the transferee can ask for inclusion in such list in the same order of registration as the original transferor, provided that the non-material accounting value of the Company shares in the shareholders' equity of the entity concerned does not exceed five per cent and is not higher than the corresponding accounting value, on a like-for-like basis, of the shareholders' equity of the original party (and any double voting rights already accrued shall be retained accordingly).

11. Subject to the provisions of the two foregoing subsections, the transfer of the qualifying in rem right (either for consideration or free of charge) shall result into the exclusion from the special list (and any double voting rights already accrued shall be lost).

12. If the Company determines, as a result of notices or information received, that a person or entity included in the special list is no longer entitled (in full or in part) to be listed for any reason set out in this article, it shall promptly exclude such person or entity from the list (in full or in part).

Witnessed

Shirley

R.H.

without considering any accrued double voting rights.

17. For the purpose of this article, the concept of control is the one set out in the laws and regulations applicable to listed issuers.

Article 7

1. If shares of different types other than ordinary shares are issued, such as shares with limited or conditional voting rights or without any voting rights, such shares can be converted into ordinary shares by resolution of the Extraordinary Shareholders' Meeting, subject to the approval of a special meeting of the shareholders of the type involved.

Article 8

1. In the event of a share capital increase, the owners of shares of each type shall have proportional rights of first call for the new shares of the same type issued or shares of other types if no shares of the same type exist or to make up for the difference.

Article 9

1. Resolutions to issue new shares of the same type as those in circulation (by share capital increase, conversion of other types of shares, or conversion of other financial instruments) do not require the further approval of special meetings of the owners of shares of a specific type.

Article 10

Woodward
Shaw
2/24

1. If the Company has issued shares without voting rights, the Board of Directors shall call specific meetings if shares without voting rights or ordinary shares have been excluded from negotiation to decide on the conversion of shares without voting rights into ordinary shares at an exchange rate to be determined by the Extraordinary Shareholders' Meeting.

SECTION III

Shareholders' meetings and withdrawal rights

Article 11

1. Shareholders' meetings can be either ordinary or extraordinary in accordance with the law.
2. The Shareholders can appoint representatives to a shareholders' meeting as provided for by the applicable legislation.
3. The Board of Directors shall call a Shareholders' Meeting in the city where the company has its registered office or in another location in Italy in accordance with the procedures, terms, and conditions set out in the applicable regulations and legislation.
4. The Shareholders are entitled to attend the shareholders' meetings and to exercise voting rights, provided that notice is given to the Company within the appropriate deadlines and as provided for by the law and the applicable regulations.
5. The Shareholders can appoint representatives to a shareholders' meeting as provided for by the applicable legislation.
6. Details of proxies can be notified by email to the

W...
Sh...

W...

Sh...
F...

Company as provided for by the applicable regulations; proxies received by registered email as provided for in the Notice of Call shall be validly notified.

Article 12

1. The Meeting is chaired by the Chairman of the Board of Directors or, in the absence thereof, by the senior Deputy Chairman or, in the absence thereof, by a party designated by the majority of those present.
2. The Meeting shall also appoint a Secretary by majority vote. The Secretary needs not be a shareholder.
3. The President of the Meeting shall perform the tasks and exercise the powers attributed thereto by the law.

Article 13

1. The Shareholders can only withdraw from the Company in the cases specified by the law, for which no exceptions are allowed.
2. They cannot, therefore, withdraw in the event of an introduction or removal of limitations on the circulation of shares or if the shares are no longer listed on the stock exchange.
3. If a shareholder duly exercises the right to withdraw, and if the Directors need to place the shares with third parties in accordance with the law, placement shall take place within a maximum of six months of the expiration of the term for

Albuquerque
R. H. Johnson

the shareholders to exercise the right of first call on the shares of the withdrawing shareholder.

SECTION IV

Administration

Article 14

1. The Company shall be administered by a Board of Directors made up of three to fifteen members appointed by the Ordinary Shareholders' Meeting, which shall also determine the number of members.

Article 15



1. The Board of Directors is appointed by the Shareholders' Meeting based on a series of lists of names submitted by the ordinary shareholders (or, as applicable, by the holders of shares with voting rights on the appointment of Directors), each containing a maximum of 15 candidates, numbered sequentially.

2. Each candidate can be included in one list only, under penalty of non-eligibility.

3. Only the shareholders that meet the maximum shareholding requirement set by the Law and regulations from time to time in force shall be entitled to submit a list.

4. The presentation, filing, and disclosure of the above lists are subject to the applicable provisions of law and/or regulations.

5. If, with respect to the mandate from time to time




concerned, mandatory criteria for gender division (male and female) apply, each list presenting at least three candidates shall contain a number of candidates of the less represented gender at least equal to the minimum quota that is from time to time applicable.

6. In order to demonstrate that the minimum shareholding requirement for the submission of a list is met, the shareholders shall provide a copy of a statement issued by their custodian bank evidencing their ownership of the shares, by the deadline established by law and as provided for by the applicable regulations.

7. Subject to the provisions of the next paragraph, the appointment of the Directors shall take place as follows:

- the number of Directors, which shall not in any event be less than three or more than 15, shall be determined as the number of candidates included in the list that obtained the majority of the votes cast;
- all the Directors to be appointed less one shall be selected from the list that obtained the majority of the votes cast, in the sequential order shown in the list;
- the remaining Director shall be selected from the list that obtained the second highest number of votes at the Shareholders' Meeting and is not, either directly or indirectly, connected with the shareholders that submitted or voted for the list that obtained the highest



Shurbi

*W
R
ll*

number of votes.

8. If, due to the enforcement of the provisions set out in the foregoing paragraph, any minimum quota applicable from time to time for the less represented gender is not satisfied, instead of the last candidate of the most represented gender on the majority list, the next candidate of the least represented gender on the same list shall be deemed as elected.

9. Any lists that obtained a number of votes lower than half the qualifying share shall not be taken into account.

10. If only one list is submitted and obtains a relative majority of the votes cast at the Shareholders' Meeting, all the candidates shall be appointed Directors in the relevant sequential order up to the total number of candidates listed, which shall in no event be lower than three or higher than 15.

11. If no list is submitted, the Board of Directors shall be appointed by the Shareholders' Meeting based on statutory majority requirements, in compliance with any minimum proportional requirements related to gender division (male and female) provided for by the law and the regulations.

12. If the Shareholders' Meeting is called to appoint new Directors to replace one or more ceased Directors, their appointment shall be made by the Shareholders' Meeting

Fluor
W. J. ...

Fluor
W. J. ...
F. J.

in accordance with the above procedures; the mandate of any Directors appointed in accordance with these procedures shall expire at the same time as the mandates of the Directors that were in office at the time of their appointment.

13. The appointed Directors shall notify the Company in case they cease to meet the applicable statutory requirements.

14. The members of the Board of Directors need not be shareholders. They shall remain in office for one to three years, as determined by the Shareholders' Meeting, and can be re-elected.

15. Any vacancies occurring in the Board during a financial year shall be filled in accordance with the law.

16. In case the number of Directors appointed by the Shareholders' Meeting is reduced by more than half, the whole Board of Directors shall be deemed to have resigned and an urgent Shareholders' Meeting shall be called to appoint the new Board of Directors.

Article 16

1. The Board of Directors shall elect a Chairman among its members and can appoint one or two Deputy Chairmen, unless the Shareholders' Meeting has already done so.

2. It can also appoint a Secretary (who needs not be a member of the Board of Directors).

3. The Board of Directors shall also approve the



Handwritten signature

Handwritten signature

regulations governing its internal operation, also containing provisions for handling confidential information.

Article 17

1. The Board of Directors shall have all the powers for the ordinary and extraordinary administration of the Company.

2. The Board of Directors is also attributed all the powers that can be attributed to the Board of Directors under the law through clauses in the Company's Articles of Association, including the power to resolve on mergers by incorporation of companies entirely owned or no less than ninety percent owned by the Company, the power to open or close secondary offices, branches, agencies, and sub-offices in Italy and abroad, the power to identify which director(s) legally represent(s) the Company, the power to resolve to reduce the share capital in the event of withdrawal of a shareholder, the power to resolve on amendments to the company's Articles of Association to adjust them to the law, the power to resolve to move the company's headquarters within Italy, and the power to issue bonds within the limits and in the modes provided for by the law.

Article 18

1. The Board of Directors can, within the limits set by the law, delegate any powers it deems appropriate for the management and representation of the Company, with powers

Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature
Handwritten signature

of signature to one or more of its members, who shall be qualified as Managing Director(s).

2. The Board of Directors can also delegate some of its powers, with the related powers of representation, to an Executive Committee that, if set up, shall decide with majority vote.

Article 19

1. The delegated bodies shall perform the tasks entrusted thereto by the law.

2. The delegated bodies shall submit reports to the Board of Directors and the Board of Auditors, as provided for by the law, at least on a quarterly basis.

Article 20

1. The Managing Director(s) or, if applicable, the Executive Committee shall appoint one or more parties, provided with the appropriate means, to audit the internal procedures (both administrative and operational) adopted to ensure healthy and efficient management.

2. The parties in charge of internal auditing shall report on their work to those who appointed them and to the committee described in Article 22, if applicable.

Article 21

1. The Board of Directors can, subject to the opinion of the Board of Auditors, appoint one or more manager/s or officer/s to draft the accounting records and carry out



A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the text of Article 20. Below the stamp, there are several handwritten signatures and initials in dark ink, including what appears to be 'A. M. ...' and 'R. ...'.

the relevant statutory functions. Any employee with several years of management or financial experience in large companies can be appointed to this office.



Article 22

1. The Board of Directors can set up one or more internal committees for recommendations and consulting (such as, for example, a remuneration and/or appointments committee and an internal control and risk management committee) and establish, upon setting-up, the organisational rules, functions, and powers of such committees, also providing suitable means and resources to carry out the tasks entrusted from time to time thereto.

2. In exercising the power described in the foregoing paragraph, the Board of Directors shall take into account any recommendations made by the relevant supervisory authority of regulated markets and/or by the company managing the relevant regulated market, as well as the national and international best practices, without prejudice to the priority of the Company's interest and special requirements with respect, *inter alia*, to its size, level of complexity, and business sector.

Article 23

1. The Chairman of the Board of Directors shall generally represent the Company with power of signature before



Plumbe
Wallerstein

third parties and the law.

2. The Managing Directors shall also represent the Company within the scope of the powers attributed thereto; powers of representation can also be attributed to parties that are not members of the Board of Directors, subject to the rules governing the power of attorney.

Article 24

1. The Board of Directors shall meet in response to a call by the Chairman, and shall be summoned whenever a written request is made by the majority of Directors or by at least two Statutory Auditors.

2. The Board of Directors can meet at the Company's registered office or in a different location, which needs not be in Italy.

3. The Board of Directors' meetings can be attended by videoconference or conference call, on condition that all those entitled to attend can participate in the meeting, that they can be identified, and that they can follow the proceedings and participate in the discussion of the items in the Agenda in real time and read any documents required. In this case the Board of Directors' meeting shall be deemed to have been held in the place where the Chairman and the Secretary are located.



Handwritten signature

Handwritten initials or signature

4. The meetings shall be called by registered mail sent to the official addresses of the Directors and Auditors at least eight days in advance or, in urgent cases, by telegram, fax, or e-mail sent at least four days prior to the date scheduled for the meeting.

5. The meetings are chaired by the Chairman, or in the Chairman's absence, by the senior Deputy Chairman; in the absence of both, the meeting shall be chaired by another member of the Board designated by the Board itself.

Article 25

1. The majority of the members of the Board of Directors shall be present in order for a meeting to be deemed validly convened.

2. Resolutions can be validly passed also if a Board of Directors' meeting has not been called, provided that all the members of the Board of Directors and of the Board of Auditors are present. The Board of Directors decides with the absolute majority vote of those present and not abstaining. If the vote is split, the Chairman of the meeting shall cast the deciding vote.

3. The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in minutes written in the Book of Minutes and signed by the President of the meeting and the Secretary.

Article 26

1. The Directors shall be entitled to the reimbursement of the expenses incurred for their office; they can also

Handwritten signature: M. M. M. M.

Handwritten signature: M. M. M. M.

Handwritten initials: M. M.

Vertical handwritten signature: M. M. M. M.


receive an additional annual compensation determined by the ordinary Shareholders' Meeting, while the compensation paid to the Directors that are attributed special responsibilities under the Company's Articles of Association shall be determined by the Board of Directors, according to the opinion of the Board of Auditors, possibly on proposal of the Compensation and Appointments Committee.

SECTION V

Board of Auditors

Article 27

1. The Board of Auditors consists of three Statutory Auditors and three Substitute Auditors.
2. The minority shareholder shall elect one Statutory Auditor and one Substitute Auditor.
3. The Board of Auditors shall be appointed on the basis of lists submitted by the shareholders, with the candidates listed with a progressive number.
4. Each list shall include two sections: one for the candidates to the office of Statutory Auditor, and one for the candidates to the office of Substitute Auditor.
5. Only the shareholders that hold, either individually or together with others, the maximum share of the Company's capital allowed by the laws and regulations from time to time in force or,



Illegible signature

Handwritten initials

alternatively, that hold at least 5% (five per cent) of the shares with voting rights on the appointment of Auditors, shall be entitled to submit candidate lists.

6. In order to demonstrate that the minimum shareholding requirement for submission of a list is met, the shareholders shall provide, alongside their list of candidates, a copy of a statement issued by their custodian bank evidencing their ownership of the shares, by the deadline established by law and as provided for by the applicable regulations.

7. Individual shareholders and shareholders belonging to the same group cannot, either directly or indirectly through a nominee or trust company, submit more than one list of candidates or vote for different lists.

8. Each candidate can only be included in one list, under penalty of non-eligibility.

9. The Auditors can cover director or auditor positions in other companies, in accordance with the provisions of law and/or the regulations from time to time in force.

10. The submission, filing, and publication of the lists are subject to the applicable provisions of law and/or regulations.

11. If, with respect to the mandate from time to time concerned, mandatory criteria for gender division (male and female) apply, each list presenting at least three candidates shall contain a number of candidates of the less represented gender at least equal to the minimum

Handwritten notes in left margin:
Document
Shursh

Handwritten signature: Shursh

Handwritten signature: Shursh

quota that is from time to time applicable (with respect to both the office of Statutory Auditor and the office of Substitute Auditor).


12. Without prejudice to the provisions of the next paragraph, the appointment of the Auditors shall take place as follows:

a) two Statutory Auditors and two Substitute Auditors are appointed from the list that obtained the highest number of votes at the Shareholders' Meeting, based on their progressive order in the list sections;

b) the remaining Statutory Auditor and the other Substitute Auditor are appointed from the list that obtained the second highest number of votes at the Shareholders' Meeting, based on their progressive order in the list sections.

13. If, due to the enforcement of the rules set out in the foregoing paragraph, any minimum quota from time to time applicable for the less represented gender is not met with respect to the members of the body (with respect to both the office of Statutory Auditor and the office of Substitute Auditor), instead of the last candidate of the most represented gender in the majority list, the next candidate of the least represented gender in the same list shall be deemed as elected.

14. The first candidate in the list that obtained the second highest number of votes shall be elected Chairman of the Board of Auditors; however where only one list is



Almaced

Alvarez

Rh

submitted or if allowed by the laws from time to time applicable, the Chairman of the Board of Auditors shall be the first candidate in the list that obtained the highest number of votes.


15. If there is a tie between lists achieving the highest number of votes (a tie between majority lists):

a) two Statutory Auditors and two Substitute Auditors shall be selected from the list submitted by the shareholders holding the largest share at the time of list submission or, in the alternative, from the list submitted by the highest number of shareholders or, further in the alternative, from the list whose candidate that is listed first is the oldest;

b) the remaining Statutory Auditor, who shall be the Chairman of the Board of Auditors, and the other Substitute Auditor shall be selected from the list that follows based on the criteria set out under a) above.

16. If there is a tie between lists achieving the second highest number of votes (a tie between minority lists), a Statutory Auditor, who shall be the Chairman of the Board of Auditors, and a Substitute Auditor shall be selected from the list identified according to the criteria set out under a) in the foregoing paragraph.

17. If, for any reason, the appointment cannot be made according to the above procedure, the Shareholders' Meeting shall elect the Chairman of the Board of Auditors with a relative majority vote.



Handwritten signature

Handwritten initials

18. Any Auditor that no longer meets the legal requirements shall be removed from office.

19. If an Auditor is no longer in office, his or her position shall be taken over, if possible, by the first Substitute Auditor appearing in the same list as the auditor leaving office until the current Board of Auditors is terminated, unless replacement by another Substitute Auditor from the same list is required to comply with any applicable gender quota.

20. If any applicable gender quota is still not met, the Shareholders' Meeting shall be called to appoint an Auditor of the least represented gender.

21. If the Chairman of the Board needs to be replaced, this position shall be taken over by the other Statutory Auditor from the same list.

22. The foregoing provisions governing the election of the Board of Auditors shall not apply to a Shareholders' Meeting appointing Substitute Auditors when only one auditor remains in office. In this case the Shareholders' Meeting shall decide with relative majority vote.

23. The Auditors shall remain in office for three years and can be re-elected.

24. The meetings can also be held using telecommunication equipment, in compliance with article 24 of these Articles of Association.

SECTION VI

Handwritten signatures and initials:
Krause
Munich
FA

Financial statements, profits, and advances

Article 28

1. The Company's financial year shall end on December 31 (thirty-first) of each year.

Article 29

1. The annual financial statements shall be prepared in accordance with the law and within the term set by law and shall be submitted to the approval of the Shareholders' Meeting.

2. An ordinary Shareholders' Meeting shall be called to approve the financial statements within one-hundred and twenty days of the end of the year, or one-hundred and eighty days in the conditions provided for by the law.

3. Subject to compliance with the rules in force, the ordinary Shareholders' Meeting shall resolve on the use the net profits resulting from the financial statements.


Article 30

1. During the financial year and whenever deemed appropriate in relation to the management results, the Board of Directors can decide to pay advances on the annual dividend in compliance with the provisions of law.

Article 31

1. Dividends can be paid at the company's head office and/or at appointed banks.

2. Any dividends not collected within five years of the day on which they become collectible shall expire in



Shurubi

cr
Zh

Primo

favour of the Company.

SECTION VII

Final provisions and miscellaneous provisions

Article 32

1. The Shareholders' official addresses for the purpose of their relations with the Company shall be those appearing in the book of Shareholders.

Article 33

1. The Company shall be liquidated under the circumstances specified by the law and in accordance with the provisions of law.

2. An extraordinary Shareholders' Meeting shall decide on the liquidation mode, appoint one or more liquidators, and specify their powers.


Article 34

1. The Company shall be subject to the jurisdiction of the Court of Milan.

Article 35

1. Any issues that are not regulated by these Articles of Association shall be subject to the provisions of law.

Signed by Luca Garavoglia - Carlo Munafò



Munafò

Garavoglia

The official text is the Italian version of the document.
Any discrepancies or differences arisen in the
translation are not binding and have no legal effect. In
case of any dispute on the content of the document, the
original Italian version shall always prevail.




U. B. B.

Luigi Basso

7 a

Copia conforme all'originale munito delle
prescritte firme, rilasciato in bollo.
Milano, 11 maggio 2018

Luca C...



Copia conforme all'originale, registrato a MILANO 1
il 26 novembre 2018 al N.39353 serie 1T, munito
delle prescritte firme, rilasciato in carta libera
per gli usi consentiti dalla Legge.

Milano, 26 novembre 2018